COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
(Provincia di Siena)

REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE
(Urbana e rurale)

RICHIESTO PARERE AL SERVIZIO TECNICO COMUNALE E AL SERVIZIO AA.GG. IN DATA 5 MAGGIO 2001.

PARERE DEL SERVIZIO COMUNALE AA.GG. ESPRESSO IN DATA 24 MAGGIO 2001 PROT.8184.

RICHIESTO PARERE ALL'AZIENDA USL 7 – SERVIZIO DI IGIENE IN DATA 5 MAGGIO 2001 CON LETT.RACC.PROT.7262.

PARERE DELL'AZIENDA USL 7 ESPRESSO IN DATA 5 GIUGNO 2001 CON LETT.PROT.8935.

PARERE ESPRESSO DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 8 AGOSTO 2001 PROT.12830.

ACQUISITO PARERE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA(CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI DI CHIUSI) IN DATA 13 SETTEMBRE 2001.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 50 DEL 3 OTTOBRE 2001

ESECUTIVO IN DATA 22 NOVEMBRE 2001;

Elaborato dal Comando di Polizia Municipale con la Consulenza del dr.Andrea Kacmarek – Perugia

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale: n. 40 del 13/5/2014 - n° 40 del 31/7/2018 - n°51 del 26/9/2018.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
Art. 2 - Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento

CAPO ll - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Art. 3 – Ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per carico o scarico merci o per altre operazioni
Art. 4 - Rottami e detriti
Art. 5 - Collocamento di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica
Art. 6 - Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico
Art. 7 - Tende solari
Art. 8 - Mostre e vetrine
Art. 9 - Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione
Art. 10 - Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole
Art. 11 - Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico

CAPO III - INTERVENTI SUL SUOLO E SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE
Art. 12 - Ambito di applicazione
Art. 13 - Apertura del cantiere stradale
Art. 13/bis – Domanda di concessione per apertura cantiere
Art. 13/ter – Procedimento per il rilascio della concessione
Art. 14 - Contenuto della concessione
Art. 15 - Procedura d'urgenza
Art. 16 - Conferenza dei servizi
Art. 17 - Convenzioni e accordi
Art. 18 - Esecuzione dei lavori
Art. 19 - Cauzione
Art. 20 - Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori
Art. 21 - Responsabilità

CAPO IV - PULIZIA DEI CENTRI ABITATI
Art. 22 - Divieti di esposizione o detenzione
Art. 23 - Uso dei cassonetti
Art. 24 - Raccolta differenziata
Art. 25 - Scarichi civili provenienti da abitazioni
Art. 26 - Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico
Art. 27 - Sgombro della neve sulla pubblica via
Art. 28 - Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche
Art. 29 - Pulizia delle vetrine
Art. 30 - Volantini, opuscoli e foglietti

CAPO V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI
Art. 31 - Disposizioni riguardanti gli animali in genere
Art. 32 - Cani

CAPO VI - DECORO DEI CENTRI ABITATI
Art. 33 - Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti
Art. 34 - Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.Atti contrari al pubblico decoro
Art. 35 - Oggetti sospesi o sporgenti
Art. 36 - Caduta di acqua su area pubblica
Art. 37 - Spolveramento di panni e tappeti
Art. 38 - Bestie macellate e trasporto carni
Art. 39 - Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico
Art. 40 - Vasche e fontane
Art. 41 - Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro
Art. 42 - Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico
Art. 43 - Installazione di antenne paraboliche
Art. 44 - Prescrizioni di installazione di antenne paraboliche
Art. 45 - Adeguamento di impianti satellitari esistenti

CAPO VII - QUIETE PUBBLICA
Art. 46 - Disposizioni generali
Art. 47 - Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
Art. 48 - Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni
Art. 49 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Art. 50 - Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli
Art. 51 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Art. 52 - Attività musicali
Art. 53 - Suono delle campane
Art. 54 - Locali di pubblico spettacolo e locali in orario notturno
Art. 55 - Accampamenti

CAPO VIII - SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 56 - Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
Art. 57 - Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
Art. 58 - Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici
Art. 59 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi
Art. 60 - Scalpellamento di vie o piazze
Art. 61 - Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito.Canne fumarie
Art. 62 - Lavori di edilizia
Art. 63 - Insegne, persiane, vetrate di finestre
Art. 64 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Art. 65 - Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI
Art. 66 - Definizioni
Art. 67 - Caratteristiche dei locali
Art. 68 - Requisiti per l'esercizio del commercio
Art. 69 - Comunicazione per esercizi di vicinato

Art. 70 - Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato
Art. 71 - Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita
Art. 72 - Procedimento per le medie strutture di vendita
Art. 73 - Istruttoria per le medie strutture di vendita
Art. 74 - Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità
Art. 75 - Termine del procedimento
Art. 76 - Grandi strutture di vendita e centri commerciali
Art. 77 - Autorizzazioni temporanee
Art. 78 - Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio
Art. 79 - Subingresso e modifiche nella rappresentanza
Art. 80 - Vendite straordinarie
Art. 81 - Obbligo di vendita
Art. 82 - Allestimento vetrine
Art. 83 - Disposizioni di carattere merceologico
Art.83 bis – Locali di pubblico spettacolo e locali in orario notturno
Art.83 ter - Presupposti per l'apertura dei locali di pubblico spettacolo e dei locali in orario notturno

CAPO X - MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 84 - Esercizio di mestieri girovaghi o di ciarlatano
Art. 85 - Guide e portabagagli
Art. 86 – Lavavetri e altre attività vietate lungo le strade
Art. 87 - Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli
Art. 88 - Cortei, cerimonie, processioni e manifestazioni

CAPO XI -POLIZIA RURALE

Art. 89 - Costruzioni rurali
Art. 90 - Strade vicinali
Art. 91 - Distanze dei fossi, canali ed alberi
Art. 92 - Accensione di fuochi
Art.93- Adeguamento igienico- sanitario e ambientale degli allevamenti
Art.94 - Tutela del Lago di Chiusi

CAPO XII - SANZIONI

Art. 95 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
Art. 96 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio
Art. 97 - Sequestro e custodia di cose
Art. 98 - Sospensione delle licenze
Art.99 – Potere del Sindaco o del Responsabile del Servizio di emanare ordinanze o ordini attuativi o integrativi

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 100 - Situazioni regolari pregresse
Art.100 bis - norma transitoria per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e notturni
Art. 101 - Accessi stradali
Art. 102 - Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Disciplina della polizia urbana)

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti ed attende:

   a) alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale;
   b) ad un ordinato e decoroso svolgimento della vita cittadina;
   c) alla sicurezza dei cittadini
   d) al buon andamento della collettività locale.

1. Le norme del presente regolamento relative agli spazi e luoghi pubblici si applicano anche agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso o comunque aperti al pubblico nei quali, ai fini di vigilanza è consentito l'accesso della Polizia Municipale e degli altri organi di vigilanza.

2. Le disposizioni del regolamento si applicano in assenza di specifiche norme contenute in fonti superiori o in specifici regolamenti comunali di settore.

3. Nel caso in cui il presente regolamento preveda come conseguenza di una violazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, fatta salva l'applicazione della sanzione pecuniaria qualora prevista dal presente regolamento e l'ordinaria responsabilità per il danno provocato, il trasgressore o l'obbligato in solido sono tenuti al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

4. Ai fini e per gli effetti di cui al comma precedente l'Agente Accertatore fa menzione nel verbale di contestazione o notificazione della violazione l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o della rimozione delle opere abusive a carico del trasgressore o dell'obbligato in solido al pagamento della sanzione pecuniaria, entro un termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguirsi, decorso il quale, verificato il mancato adempimento, provvede a comunicare il verbale al Responsabile del Servizio.

5 Il Responsabile del Servizio,a seguito della comunicazione del verbale, trascorso il termine di giorni trenta dalla data di contestazione o notificazione dello stesso o in sede di decisione sul ricorso presentato dall'interessato, ordina e ingiunge l'adempimento dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel termine fissato in relazione all'entità delle opere da eseguirsi. In caso di mancato adempimento l'ordinanza non opposta costituisce titolo esecutivo e autorizza il Comune di Chiusi a compiere d'ufficio le opere suddette con addebito all'inadempiente della nota delle spese sostenute e recupero coattivo delle stesse secondo le norme vigenti.

Art. 2
(Autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)

1. Fatte salve le disposizioni di legge, le attività consentite dal presente regolamento sono:
   a) soggette ad autorizzazione o concessione, se espressamente prevista;
   b) soggette a sola previa comunicazione, se espressamente prevista;
   c) liberamente svolte, negli altri casi.

2. Le autorizzazioni o concessioni devono essere richieste almeno dieci giorni prima della data di inizio delle operazioni o attività assentite, salvo che sia diversamente previsto nelle singole disposizioni, e sono rilasciate personalmente al richiedente o a persona delegata.

3. Le comunicazioni devono essere effettuate per iscritto almeno otto giorni prima del momento previsto per l'inizio dell'attività, salvo diverso termine previsto nelle singole disposizioni. L'eventuale diniego o l'imposizione di prescrizioni, condizioni, limitazioni è comunicato all'interessato entro i successivi cinque giorni.

4. Le richieste di autorizzazione e le comunicazioni debbono contenere:
   a) Le generalità del richiedente
   b) Il luogo in cui si effettua l'attività
   c) La data e la durata dell'attività
   d) La descrizione dell'attività
   e) Le precauzioni adottate

5. In caso di motivata urgenza il richiedente può, sotto la sua responsabilità e ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di assenza dei presupposti, dar corso all'attività, normalmente soggetta ad autorizzazione o comunicazione, previo invio di comunicazione scritta, anche a mezzo fax, seguiti da avviso telefonico, almeno un'ora prima dell'inizio dell'attività.

6. Le autorizzazioni sono rilasciate, e le comunicazioni ricevute, fatti salvi i diritti dei terzi.

7. Il richiedente ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni assentite e ripristinare lo stato originario dei luoghi e delle cose.

8. Per preminenti motivi di pubblico interesse, il responsabile del Settore può in ogni momento subordinare la prosecuzione dell'attività al rispetto di ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni nonché interdirne la prosecuzione in caso di non rispetto delle disposizioni impartite ed obblighi assunti.

9. Qualora le prescrizioni imposte al richiedente prevedano obblighi di fare, in caso di inosservanza, l'Autorità Comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

10. Il Regolamento stabilisce i casi in cui determinate attività richiedono il preavviso verbale ed i termini dello stesso.

11. Il Responsabile del servizio può emanare disposizioni attuative o integrative del presente Regolamento. Ove necessario, per preminenti ragioni di pubblico interesse, il Responsabile del

servizio, o sul posto qualsiasi agente o funzionario di polizia locale, può emanare disposizioni temporanee e ordini, anche verbali.

12. Il Comune della Città di Chiusi impronta la propria potestà autorizzatoria conferita dalla legge o dal presente regolamento ai principi di snellimento e unificazione dei vari procedimenti amministrativi adottando le necessarie misure organizzative.

CAPO ll
OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 3
(Ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per carico o lo scarico merci o per altre operazioni)

1. Le operazioni di carico e scarico di merci o altri materiali su suolo pubblico e/o l'ingombro della sede stradale o delle sue pertinenze per eseguire simili o diverse operazioni debbono avvenire senza intralcio o pericolo alla circolazione e, se l'ingombro del suolo ha durata superiore a 60 minuti, richiedono una previa comunicazione.
2. Qualora l'ingombro implichi intralcio o pericolo alla circolazione o comunque deroghe alle disposizioni del codice della strada, lo stesso è sottoposto ad autorizzazione e contestuale ordinanza di deroga alla normale regolamentazione viaria fatto salvo l'obbligo a carico del richiedente di predisporre e collocare a sua cura e spese la prescritta segnaletica, di adottare tutte le altre idonee cautele, atte a garantire la sicurezza della circolazione, previste dal Codice della strada o nell'atto di autorizzazione e a ripristinare lo stato dei luoghi e la ordinaria circolazione al termine delle operazioni.
3 Nel caso in cui il Comune abbia individuato apposite aree di carico e scarico merci le relative operazioni debbono avvenire in esse nel termine massimo di 30 minuti, salvo deroghe concesse in forma scritta.
4 Le operazioni devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni e con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al termine.
5 Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Art. 4
(Rottami e detriti)

1. E' vietato abbandonare rottami e detriti di qualsiasi specie su aree pubbliche e private fatta salva l'applicazione della vigente normativa sui rifiuti.
2. Il trasporto attraverso le vie dei centri abitati di materiali provenienti da demolizioni, da scavi di qualsiasi genere, di residui di lavorazione o di altri materiali solidi o liquidi deve essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento, polverio, imbrattamento o insudiciamento della sede stradale, delle sue pertinenze o di altri luoghi pubblici o privati.
3. La violazione di quanto stabilito al comma precedente comporta l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi in aggiunta alla sanzione pecuniaria.
4. Il materiale putrescibile di rilevante quantità ed in attesa di smaltimento deve essere mantenuto a distanza non inferiore ad 800 metri in linea d'aria dall'abitato.

5. Il trasgressore è obbligato alla rimozione del materiale abusivamente abbandonato o al rimborso spese sostenute per suo conto dall'Amministrazione Comunale secondo le norme di cui al presente regolamento, ferma l'applicazione delle sanzioni e secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia di rifiuti.

Art 5
(Collocazione di tavoli, sedie e piante ornamentali sull'area pubblica)

1 E' consentito collocare sedie, tavoli, panchine e simili negli spazi antistanti i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali al dettaglio e le attività artigianali, comprese le gelaterie e le pizzerie artigianali a condizione che venga rilasciata espressa concessione scritta in presenza di quanto stabilito dalla normativa vigente.

2 La concessione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali e simili, davanti ai pubblici esercizi, esercizi commerciali, botteghe artigianali e simili può essere concessa, in conformità al Codice della Strada e al Regolamento COSAP e tenuto conto della salvaguardia di eventuali vie d'uscita di emergenza e di esodo:

1. per i soli spazi antistanti agli esercizi del richiedente;
2. per gli spazi antistanti altri esercizi, con il consenso scritto del relativo titolare.

3 I tavoli, le sedie, gli ombrelloni ed ogni altra struttura da esporre devono essere solidi e decorosi, tutti di colore simile se facenti capo al medesimo esercizio, puliti e non debbono riportate alcuna scritta né pubblicitaria né di altro genere. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 è subordinato al preventivo parere favorevole del Servizio Tecnico sotto l'aspetto del decoro e della Polizia Municipale sotto l'aspetto della conformità al Codice della strada.In entrambi i casi i citati Uffici possono impartire prescrizioni in merito.

Art. 6
(Sospensione delle autorizzazioni e concessioni di occupazione di suolo pubblico)

1. Le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico o di passo carrabile sono sospese nei giorni e nei luoghi in cui si svolgono fiere, mercati, sagre, cerimonie civili e religiose o altre manifestazioni pubbliche alvo diversa previsione.

Art. 7
(Tende solari)

1. Salvo che i regolamenti comunali specifici dispongano altrimenti, alle tende solari si applicano le disposizioni del presente articolo.
2. Le tende solari dei piani terreni debbono avere una sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, inferiore di 20 cm alla larghezza dei marciapiedi ed una altezza dallo stesso non inferiore a mt.2,20
3. Le tende solari dei piani superiori, o altri simili infissi, non possono oltrepassare la sporgenza delle eventuali tende collocate al piano terreno.
4. Le misure di altezza e di sporgenza sono determinate dal Servizio Tecnico comunale per le tende:

a. perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili;
b. dei piani terreni, in assenza di marciapiede fatto salvo comunque il rispetto delle norme del Codice della strada concernenti l'ingombro della strada priva di marciapiede;
c. verticali da collocarsi nel vano dei portoni, delle arcate e nei portici;
d. in edifici di interesse artistico, storico, ambientale salvo il rispetto delle norme relative al vincolo.

5. Le tende debbono essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, la segnaletica stradale e i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità.

Art. 8.
(Mostre e vetrine)

1. Fatti salvi i divieti previsti dal D.Lgs. 285/92, è vietato istallare mostre o vetrine:
a) qualora il marciapiede non esista o sia inferiore ad 1.5 m.;
b) sul piano stradale compreso il marciapiede, salvo concessione alla sua occupazione;
c) aventi sporgenza superiore a 30 cm.
2 Le cornici superiori delle mostre e vetrine debbono avere sporgenza massima di cm. 30 ovvero 45, se collocate ad altezza di almeno 3 metri dal piano stradale.
3 Nei casi consentiti l'installazione di mostre o vetrine è soggetta a previa comunicazione e a autorizzazione edilizia qualora le mostre o vetrine siano realizzate con manufatti permanenti.Sono comunque fatte salve le disposizioni del vigente regolamento edilizio.
4 Si richiama espressamente il divieto di cui all'art.34 comma 6 del presente regolamento.
5 In caso dì riparazioni o di modificazioni del piano stradale, è fatto obbligo di eseguire la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altro oggetto occupante il suolo pubblico e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, senza oneri per il Comune.

Art. 9
(Esposizione ed attività all'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione)

1 All'esterno dei negozi e dei locali di lavorazione artigianale o industriale è permessa, al di fuori di vetrine o mostre, l'esposizione in orario di apertura di una campionatura degli articoli venduti dal negozio stesso, appartenenti alle seguenti categorie:
a) guide, stampe, libri, giornali e riviste;
b prodotti non alimentari e artigianato tipico.
3. L'esposizione di cui al comma 1 è ammessa esclusivamente in telai a muro, o assicurati alle ante, su uno o entrambi i lati dell'ingresso, aventi ciascuno larghezza massima di m.1, altezza massima dal suolo di m.1,90 e stacco da terra minimo di m.0,30.
2 E' vietata l'esposizione di articoli direttamente a terra o su supporto appoggiato al suolo o sui gradini delle aperture del locale o appesi all'architrave o all'arco o alle spallette delle stesse ovvero in mensole o appesi comunque direttamente sulla facciata del negozio o del locale di lavorazione.
3 L'esposizione degli articoli di cui al comma 1 nei modi indicati al precedente comma 2 è consentita,previa autorizzazione comunale,nei soli casi di prodotti tipici,commerciali o artigianali,che costituiscano un effettivo abbellimento o arricchimento del negozio o laboratorio e una valorizzazione dei prodotti posti in vendita nonché del decoro del centro abitato.

4 Le rivendite di giornali possono esporre fino a quattro espositori-civetta di quotidiani mediante cornice appoggiata al suolo.
5 E' consentito l'uso di un solo espositore appoggiato al suolo, di altezza massima m.1,80 e di larghezza massima di m. 0,30, per la sola esposizione di cartoline.
6 Il Responsabile del servizio può autorizzare l'esposizione di merci diverse da quelle di cui al comma 1 all'esterno degli esercizi commerciali e artigianali purché in ogni caso l'esposizione avvenga:
   a) nel rispetto del Regolamento di igiene e di occupazione del suolo pubblico;
   b) senza intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
   c) in presenza di marciapiedi di larghezza destinata alla circolazione dei pedoni non inferiore a m. 1.00;
   d) trattandosi di esposizione di frutta e verdura, ad un'altezza dal suolo non inferiore a 30 cm;
   e) con la salvaguardia di eventuali vie di uscita di emergenza e di esodo.
7 E' consentito svolgere sulla soglia dei locali attività di produzione di opere d'arte, artigianato tipico o artistico.
8 Si richiama espressamente il divieto di cui all'art.34 comma 6 del presente regolamento.

Art. 10
(Palchi, pedane, box, tribune, chioschi ed edicole)

1. La collocazione di palchi, pedane, box o tribune necessita di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico e alla verifica dell'agibilità delle strutture per gli usi previsti.

2. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano destinate a feste, sagre, spettacoli, giochi ed altre rappresentazioni lo svolgimento di queste è subordinato al rilascio della licenza di cui all'art. 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, previa verifica dell'idoneità delle strutture per pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 80 del medesimo.

3. L'istallazione di chioschi, edicole ed altre strutture fisse su suolo pubblico necessita di concessione per occupazione di suolo pubblico nel rispetto delle disposizioni di carattere edilizio, di autorizzazione ai sensi dell'art. 20 del codice della strada nonché, ove necessario, delle autorizzazioni o titoli per lo svolgimento di specifiche attività.

Art. 11
(Giochi sul suolo pubblico o ad uso pubblico)

1. Salvo quanto previsto dal Codice della Strada, sulle strade, o sulle altre aree aperte alla circolazione dei veicoli e dei pedoni è vietato il gioco del pallone, della trottola, delle bocce e similari, nonché fare corse di carrettini anche su neve, usare pattini o skate-board, e qualsiasi altro gioco con oggetti o con animali o esercitazione sportiva che implichi l'uso dell'area medesima.

2. Sulle aree pubbliche o di uso pubblico non aperte al transito veicolare,quali giardini,,parchi,loggiati e simili le attività di cui al comma 1 sono vietate, salvo negli eventuali spazi a ciò specificatamente destinati.

3. E' vietato permettere che il pallone o altri oggetti adoperati nel gioco fuoriescano da aree private invadendo aree pubbliche.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti i giochi adoperati in violazione dei divieti sono sequestrati per trenta giorni fatto salvo l’applicazione della sanzione amministrativa.

5. Fatto salvo quanto previsto dal Codice Penale, è vietato lanciare o gettare, anche solo per gioco, pietre, liquidi, schiume, polveri o altro materiale, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.

6. A partire dal decimo giorno precedente il martedì grasso e fino al decimo giorno ad esso successivo, è consentito, esclusivamente tra coloro che partecipano a giochi o festeggiamenti, regolarmente autorizzati, e siano consenzienti, l'uso di schiume innocue, omologate a fini di gioco dalla vigente normativa, fatta salva l'eventuale responsabilità di chi ne fa uso per danni a persone o cose e fermo restando il divieto di loro uso all’interno di edifici pubblici.

7. L'esplosione all'interno del centro abitato di petardi, botti, mortaretti e similari, sempreché siano considerati prodotti di libera vendita, è consentito nel soli giorni 31 dicembre, martedì grasso e giovedì grasso, con orario dalle 17.00 alle 20.00, salvo il 31 dicembre in cui possono essere adoperati fino alle ore 1.00 del giorno successivo.

CAPO III
INTERVENTI NEL SUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE DI PROPRIETA' O COMPETENZA COMUNALE

Art.12
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano agli interventi nel suolo e sottosuolo stradale di proprietà comunale o comunque soggetto a servitù pubblica, nonché al1'apertura dei cantieri stradali, al fine di tutelare la viabilità e la relativa attività manutentiva e di tutelare il patrimonio stradale comunale.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capo, nonché per gli aspetti sanzionatori, si applicano le disposizioni del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e dal Regolamento comunale per le occupazioni di suolo pubblico.

ART.13
(Apertura del cantiere stradale)

1. L'apertura di cantieri stradali per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 del precedente articolo, è soggetta a concessione comunale.
2. Per i tratti di strade statali o provinciali che attraversano i Centri Abitati come definiti dal vigente Codice della strada, la concessione verrà rilasciata previo nullaosta dell'Ente Proprietario della strada.

ART.13/bis
(Domanda di concessione per apertura cantiere stradale)

1. La domanda di concessione, inoltrata a1 Comune in conformità alla legge sul bollo almeno 15 giorni prima della data programmata d'inizio dei lavori, deve contenere:
   a) gli estremi identificativi del richiedente (società o persona fisica);
   b) la descrizione dell'intervento e delle operazioni necessarie per realizzare l'opera con i relativi elaborati tecnici, compresi eventuali disegni e planimetrie, commisurati all'entità dell'intervento;
   c) la data di inizio dei lavori e la relativa durata, salvo il caso di cui al successivo art.16, comma 1, lett.b);
   d) l'estensione e le dimensioni d'ingombro del cantiere stradale con la relativa superficie di suolo occupato;
   e) l'impegno ad adottare le misure prescritte dal Codice della strada e dal relativo Regolamento d'esecuzione per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione e l'integrità del patrimonio comunale;
   f) l'indicazione delle modifiche della viabilità la cui adozione è ritenuta necessaria, comprese eventuali proposte di viabilità alternativa;
   g) il preventivo nullaosta, autorizzazione o altro atto d'assenso dell'Ente Proprietario della strada di cui al precedente art.13, comma 2;

h) la dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale delle disposizioni contenute nel presente Regolamento;

2. Nel caso in cui per le opere da realizzare sia necessario acquisire un titolo autorizzativo edilizio (concessione o autorizzazione edilizia, denuncia inizio attività o comunicazione di manutenzione ordinaria) il rilascio della concessione di cui al precedente art.14, è subordinato al seguente procedimento:
   - per opere soggette a concessione o autorizzazione edilizia il richiedente dovrà integrare la richiesta per 1'esecuzione dei lavori edilizi con la domanda ed i relativi allegati indicati al comma 1) del presente articolo;
   - per opere soggette a comunicazione (D.I.A. o comunicazione di manutenzione ordinaria), il richiedente dovrà preventivamente acquisire la concessione di cui al precedente art.13 da allegare alla comunicazione per opere edilizie.

ART.13/ter
(Procedimento per il rilascio della concessione)

1. In caso di domande incomplete, l'Ufficio competente ne richiede integrazione all'interessato da presentare nel termine di venti giorni, decorsi i quali la richiesta è archiviata.
2. Il procedimento per il rilascio della concessione deve concludersi entro il termine di giorni 15 dalla domanda; nel caso di interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia valgono i termini previsti al successivo comma 4.
3. L'Ufficio, verificata la completezza e la regolarità della domanda, rilascia la concessione in presenza delle condizioni previste in materia di Codice della Strada e di occupazione di suolo pubblico; lo stesso Ufficio trasmetterà al Servizio Tecnico, entro due giorni dal ritiro, una copia della concessione per le attività o i controlli di competenza.
4. Per motivi di semplificazione, nel caso d'interventi soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, il rilascio dell'atto abilitativo edilizio comprenderà la concessione di cui al precedente art.13, in presenza delle condizioni previste in materia di Codice della Strada ed il relativo procedimento seguirà i tempi previsti dalla normativa edilizia vigente; il Servizio Tecnico trasmetterà al Comando di Polizia Municipale, entro due giorni dal ritiro, una copia del provvedimento edilizio per le attività o i controlli di competenza.

ART.14
(Contenuto della concessione)

1. L'atto di concessione all'apertura del cantiere deve contenere:
   a) le indicazioni di cui alle lettere a),b),d) del precedente art.14;
   b) la data d'inizio dei lavori e la relativa durata; (nel caso in cui la concessione sia rilasciata dal Servizio Tecnico contestualmente al titolo edilizio, il concessionario dovrà comunicare con almeno 5 giorni di anticipo la data effettiva di inizio dei lavori);
   c) l'entità del canone di occupazione di suolo pubblico che deve essere corrisposto al ritiro dell'atto;
   d) l'obbligo del tito1are all'integrale ripristino della sede stradale manomessa al termine dei lavori, fatta salva, in caso d'inadempienza, la facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione d'ufficio con recupero coattivo delle spese;
   e) il riferimento alle norme di cui al Codice della strada e al Regolamento d'esecuzione, al

regolamento comunale d'occupazione di suolo pubblico, al presente Regolamento e agli atti relativi alle prescrizioni tecniche vigenti in materia o acquisite in corso d'istruzione.

ART.15
(Procedura d'urgenza)

1. In caso d'urgenza gli interessati possono eseguire gli interventi e le occupazioni temporanee senza preventiva concessione, purché ne diano immediata comunicazione scritta al Comune, anche a mezzo fax o telegramma, assumendosi tutte le responsabilità inerenti 1'esecuzione dei lavori ed avendo cura di adottare tutte le cautele idonee a non arrecare danno a persone o cose, secondo le vigenti normative di legge.
2. Se l'intervento iniziato in via d'urgenza eccede l'arco di un giorno, l'interessato deve immediatamente inoltrare l'ordinaria domanda di concessione, anche se in corso d'opera.
3. L'Ufficio competente per l'istruttoria provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza.
4. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni d'urgenza, danno luogo all'applicazione delle sanzioni previste per l'occupazione o per 1'apertura di un cantiere stradale senza concessione.
5. In ogni caso di esecuzione di opere d'urgenza, l'interessato è obbligato a sua cura e spese all'integrale e sollecito ripristino della sede stradale manomessa secondo le prescrizioni tecniche di cui al successivo art.20, comma 6, nonché alla corresponsione, al termine dei lavori e se dovuto, del canone di occupazione del suolo pubblico.

ART.16
(Conferenza dei servizi)

1. Nel caso di opere di particolare entità o complessità da effettuarsi nel suolo o sottosuolo stradale, il Responsabile del Procedimento indice una conferenza dei servizi invitando, qualora necessario, le aziende concessionarie dei pubblici servizi richiedenti o comunque interessati al rilascio della concessione e all'esecuzione dei lavori.
2. Per la conferenza dei servizi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della legge 7/8/1990, n.241 e successive modificazioni o integrazioni.
3. Alla conferenza dei servizi possono partecipare anche i soggetti privati interessati.

ART.17
(Convenzioni e accordi)

1. Nel caso d'interventi ricorrenti o di notevole durata o entità, l'Ufficio Comunale preposto al rilascio della concessione può stipulare con i concessionari dei lavori convenzioni o accordi che, ai sensi dell'art.11 della legge 7/8/1990, n.241 e successive modificazioni o integrazioni, sostituiscono la concessione.
2. Gli accordi o convenzioni debbono prevedere in ogni caso l'obbligo di comunicazione preventiva dei singoli lavori da eseguirsi, le modalità d'intervento nel rispetto delle norme relative ai cantieri stradali, l'obbligo del ripristino integrale di tutte le manomissioni secondo le prescrizioni tecniche di cui al successivo art.20, comma 6, l'obbligo della cauzione e quello della manutenzione della sede stradale manomessa.

ART.18
(Esecuzione dei lavori)

1. I lavori devono essere eseguiti senza intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
2. Qualora per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario predisporre modifiche della circolazione stradale queste sono adottate dall'Amministrazione Comunale con apposita ordinanza su richiesta del concessionario.
3. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere collocata e tenuta in buono stato di manutenzione idonea e regolamentare segnaletica di cantiere, di protezione e delimitazione della sede stradale manomessa a protezione della circolazione stradale e dell'incolumità dei pedoni; ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite nelle prescrizioni tecniche contenute nell'atto di concessione.
4. I lavori devono essere svolti nel termine stabilito in concessione e in caso di ritardo, il richiedente dovrà presentare domanda di proroga.
5. La data d'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto all'Ufficio comunale preposto al rilascio della concessione ai fini degli adempimenti conseguenti.
6. Le manomissioni di suolo pubblico comprendenti sia l'esecuzione degli scavi che delle opere di ripristino devono essere eseguite secondo le seguenti prescrizioni tecniche:
   a) lo scavo che interessa la carreggiata deve avere forma geometrica definita e la pavimentazione stradale deve essere tagliata in sagoma;

   STRADE ASFALTATE

   b) al termine dell'intervento, lo scavo deve essere immediatamente riempito con misto cementato con dosaggio Kg. 80/mc. (stabilizzato di cava con aggiunta di cemento) posto in opera in più strati con vibrocompattatore meccanico e sigillato con sovrastante stesa di cong1omerato bituminoso a caldo di granulometria 0-20 mm.;
   c) il concessionario cura che lo strato cong1omerato bituminoso si assesti con regolarità, provvedendo immediatamente al ripristino nel caso di eventuali deformazioni della fondazione, avvallamenti, escrescenze e simili, al fine di evitare danni a persone o a cose di cui rimane unico responsabile sia civilmente che penalmente;
   d) ad assestamento avvenuto, non prima di uno e non oltre tre mesi dalla ricopertura dello scavo, deve essere ripristinata la sovrastruttura bitumata previa fresatura della parte superficiale dello scavo (di spessore non inferiore a 8 cm.), con conglomerato bituminoso steso in due strati, rispettivamente di cm. 8 del tipo "binder granulometria 0-20 mm." per la larghezza dello scavo e di cm. 3 del tipo "tappeto chiuso da 0-10 mm." per una larghezza variabile:

      - maggiore rispetto al binder e non minore di mt.3,00 debitamente azzerato con il piano viabile, per gli scavi trasversali alla carreggiata (attraversamenti);
      - per tutta la larghezza della carreggiata o corsia, per gli scavi che percorrono la lunghezza della sede stradale.

      In ogni caso deve essere garantito un omogeneo livello di piano viabile rispetto al resto della strada.

   STRADE IN MACADAM

   e) il ripristino delle strade in macadam avviene mediante riempimento dello scavo con stabilizzato di cava ed eventuale strato finale di breccia macinata;

   STRADE PAVIMENTATE

   f) il ripristino delle strade pavimentate avviene con conglomerato cementizio, di cui alla precedente lett. b) e integrale rifacimento della pavimentazione con le medesime caratteristiche.

7. E' facoltà del Servizio Tecnico, in base alle caratteristiche del fondo stradale esistente, allo stato dello stesso ed al tipo di utilizzo della strada, impartire di prescrizioni tecniche diverse da quelle indicate nel precedente comma 6.

ART.19 (Cauzione)

1. A garanzia dell'esatta esecuzione dei lavori e dei ripristini, il richiedente deve prestare idonea cauzione, al momento del rilascio della concessione, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale o stipula di fidejussione fissata dall'Ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
2. L'importo della cauzione è fissato tra un minimo di £. 100.000 ed un massimo di £. 10.000.000 in relazione all'entità dell'intervento; per gli interventi di cui all'art.19, per i quali la cauzione può essere fissata in unica soluzione, oppure interessanti aree di pregio storico, artistico o ambientale, l'Ufficio competente può fissare una cauzione di importo superiore.
3. Il rimborso della cauzione o lo svincolo della fidejussione possono essere disposti, su richiesta del concessionario, decorsi sei mesi dalla data d'ultimazione dei lavori (ved. obblighi di manutenzione di cui al successivo art.22) e sarà subordinato ad un visto di verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale che attesti la regolare esecuzione delle opere di ripristino.
4. In caso di esito negativo della verifica, previo contraddittorio con il concessionario, il Comune procede ad incamerare la cauzione a garanzia dell'esecuzione d'ufficio.

ART.20
(Obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)

1. I tratti di strada o di marciapiede manomessi rimangono in manutenzione al concessionario per la durata di sei mesi partire dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Durante i sei mesi di manutenzione il concessionario deve provvedere a tutte le riparazioni necessarie, rinnovando i manti di copertura superficiale o le pavimentazioni che manifestassero cedimenti o rotture in genere.
3. Alla scadenza dei sei mesi di manutenzione il concessionario può richiedere la verifica da parte del Servizio Tecnico Comunale finalizzata ad attestare la regolare esecuzione dei lavori e di ripristino della sede stradale.

ART.21
(Responsabilità)

1. Qualora dall'esecuzione dei lavori derivino danni di qualunque natura ai beni di proprietà pubblica o privata, il concessionario e/o esecutore è direttamente responsabile e tenuto al risarcimento del danno.
2. Tutte le eventuali responsabilità inerenti la realizzazione dell'opera e l'apertura del cantiere stradale, ivi comprese le responsabilità derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e antinfortunistiche sui luoghi di lavoro e da qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in conseguenza della non corretta esecuzione dei lavori di ripristino, sono esclusivamente a carico del concessionario e/o dell'esecutore.

CAPO IV
PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

Art. 22
(Divieti di esposizione o detenzione)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia penale, di igiene, di rifiuti o di Codice della Strada, è vietato nei luoghi pubblici, aperti al pubblico o anche privati in vista al pubblico:
   a) Esporre alla vista oggetti e materiali, che pur non costituendo rifiuto, risultino comunque in stato di grave deterioramento o indecorosi
   b) Esporre alla vista scritte, disegni, immagini o simboli osceni, razzisti, offensivi o pornografici, anche costituenti messaggi pubblicitari o immagini artistiche;

2. Nelle aree pubbliche e nelle abitazioni, loro pertinenze ed aree private comunque configurate è vietato detenere o ammassare:
   a) sostanze o materiali maleodoranti;
   b) acqua stagnante, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e di frutta

3. E' vietato depositare e porre in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie od altri oggetti.

Art. 23
(Uso dei cassonetti)

1. Nei cassonetti per la spazzatura devono essere depositati esclusivamente rifiuti solidi urbani; è vietato depositarvi altri materiali soggetti a raccolta differenziata, quali vetro, carta, cartoni, residui di giardino, oli e grassi, pile elettriche, farmaci, batterie d'auto, calcinacci ed altri materiali inerti, rifiuti ingombranti.
2. I rifiuti da depositare nei cassonetti debbono essere contenuti in sacchetti di plastica ben chiusi così da evitare l'emanazione di cattivi odori o l'imbrattamento del cassonetto.
3. E vietato spostare i cassonetti dall'ubicazione loro assegnata dal Comune.
4. Il deposito di rifiuti nei cassonetti, compreso quello di immondizie provenienti da attività commerciali o produttive, deve avvenire nell'orario eventualmente determinato con ordinanza e secondo le eventuali modalità in essa contenute rimanendo altrimenti libero.
5. Le operazioni di deposito di spazzatura ed immondizie debbono avvenire evitando rumori inutili, sia nelle operazioni di apertura e chiusura del coperchio, sia in quelle di deposito dei sacchi.
6. E' vietato depositare rifiuti sopra o fuori del cassonetto; qualora l'utente trovi il cassonetto colmo è tenuto a far uso di altro cassonetto nelle vicinanze.

Art. 24
(Raccolta differenziata)

1. Nei contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune gli utenti sono tenuti a depositare tutti e soli i materiali in essi espressamente specificati, con divieto di deposito sopra o nelle adiacenze del contenitore.
2. I materiali vetrosi debbono essere depositati negli appositi contenitori, quelli particolarmente ingombranti debbono essere depositati nelle campane aperte, con le modalità eventualmente indicate in apposita ordinanza.
3. I materiali cartacei debbono essere immessi negli appositi contenitori, con esclusione degli involucri cartacei sporchi o abbinati ad altri materiali che possono essere depositati nei cassonetti ordinari.
4. I cartoni da imballaggio provenienti da attività commerciali e produttive debbono essere, a cura dell'utente, accuratamente piegati, depurati da qualsiasi altro materiale diverso dal cartone, come il polistirolo, il nylon e simili che deve essere depositato nei cassonetti ordinari.
5. Il deposito di materiali pericolosi che non siano rifiuti deve essere previamente comunicato all'Ufficio tecnico che ingiunge l'adozione delle opportune cautele.
6. I residui verdi derivati dalle operazioni di rasatura di prati, tosatura di siepi, potatura e simili, purché non di minima quantità, sono conferiti presso le aree appositamente indicate con ordinanza.

Art. 25
(Scarichi civili provenienti da abitazioni)

1. I proprietari di case, i locatari e chiunque abiti case, alloggi ed appartamenti deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dell'impianto fognario in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.
2. I liquami di rifiuto provenienti dalle abitazioni o dalle industrie debbono essere scaricati nella fognatura dinamica nera comunale, dove esistente, o in fosse o vasche di tipo privato regolarmente autorizzate in conformità alla vigente normativa sugli scarichi.

Art. 26
(Pulizia degli spazi pubblici o aperti al pubblico)

1. E' fatto divieto ai titolari di attività economiche autorizzati all'installazione delle strutture di cui all'art. 5, comma 1, di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga inavvertitamente la raccolta o pulizia deve essere immediata.

2. E' vietato ai privati e agli esercenti attività economiche abbandonare o spargere sui marciapiedi, sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, piazze ed altre aree pubbliche immondizie o rifiuti, liquidi di qualsiasi genere.

3. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Art. 27
(Sgombro della neve sulla pubblica via)

1. I responsabili di condominio, in presenza di organizzazione di condominio, ovvero i singoli proprietari, conduttori o aventi altro titolo di disponibilità di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei medesimi, di sgombrare sollecitamente dalla neve il marciapiede o, in sua assenza un tratto di 50 cm. dal muro, provvedendo a spargere idonee quantità di sale marino, rena o sabbia su eventuali lastre di ghiaccio ed evitando di gettare in terra acqua.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve da cortili, tetti, balconi o terrazzi, salvo i casi di necessità ed urgenza, previamente comunicati alla Polizia Municipale.

Art. 28
(Divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)

1. E' proibito in luoghi pubblici ed aperti al pubblico:
   a) la lavatura di veicoli di qualsiasi genere, carri e simili.
   b) la riparazione dei veicoli, carri e simili, salvo nei casi di forza maggiore.

2. E' vietato alle officine meccaniche, carrozzieri, elettrauto, gommisti ed altre imprese del settore detenere, depositare o comunque far sostare veicoli di qualsiasi genere nelle aree pubbliche o aperte al pubblico adiacenti l'impresa, salvo espressa concessione di occupazione del suolo, nel rispetto delle norme di polizia stradale, igienico sanitaria, ambientale e di decoro.

Art. 29
(Pulizia delle vetrine)

1. L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione, dalla chiusura serale fino alle ore 9.30 del mattino.

Art. 30
(Volantini, opuscoli e foglietti)

1. E' vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico il getto di volantini, opuscoli, foglietti messaggi od oggetti, anche a scopo pubblicitario.
2. E' vietata la collocazione di volantini, opuscoli, foglietti, messaggi od oggetti sui parabrezza, i vetri o altre parti dei veicoli.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANIMALI

Art. 31
(Disposizioni riguardanti gli animali in genere)

1. E' vietato compiere qualsiasi operazione di nettezza di animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

2. E’ vietato detenere e lasciar vagare dentro i centri abitati qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, ad eccezione dei borghi prevalentemente rurali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
3. Il transito di gruppi di animali, salvo quanto prescritto dalle norme del codice della strada, deve essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
4. E' vietato transitare con cavalli o animali di simili dimensioni nei centri storici del comune.
5. E’ fatto obbligo a chi conduce animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, provvedere nel caso in cui gli animali producano escrementi, ad effettuare la raccolta ed adeguata pulizia.
6. E' vietato:
   a) dar da mangiare a gatti, cani ed altri animali su suolo pubblico o aperto al pubblico;
   b) dar da mangiare a piccioni urbani.
   c) detenere all’interno di abitazioni private animali che per numero o per lo stato in cui sono tenuti possono provocare molestia, disagio o inconvenienti igienico sanitari alle persone.
   d) Fermo restando quanto previsto al precedente punto c) è comunque vietato detenere all’interno dell’abitazione i gatti in numero maggiore di tre.

7. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di immobili di provvedere alla chiusura dei luoghi dove sostano o nidificano i piccioni urbani, anche facendo uso di appositi dissuasori. E' fatto salvo il potere del Sindaco di adottare ulteriori provvedimenti a tutela dell'igiene e sanità.

8. E' fatto obbligo al proprietario o a chi ha la disponibilità degli immobili di mantenere gli stessi liberi da topi, scarafaggi, parassiti ed altri animali nocivi in genere.

9. E' vietato detenere animali rinchiusi in spazi angusti, non salubri o incompatibili con le sue dimensioni o la sua salute.

10. Gli animali pericolosi, feroci o velenosi debbono essere trasportati, custoditi o esposti con la massima precauzione e cautela.

Art.32
(Cani)

1. Fatto salvo il disposto dei commi seguenti è consentito condurre cani sul suolo pubblico o aperto al pubblico compreso l’accesso:
   a) In giardini pubblici, parchi, aree da pic-nic;
   b) In prossimità di scuole e monumenti;
   c) In tutti gli esercizi pubblici e commerciali;
   d) Nei locali e uffici aperti al pubblico sul territorio comunale;
   e) All’interno di fiere e mercati.

2. Il titolare o il responsabile dell’esercizio pubblico,commerciale o del locale adibito ad ufficio aperto al pubblico può inibire o limitare l’accesso dei cani,adottando apposite misure limitative che debbono essere rese noto al pubblico mediante l’esposizione di cartelli o avvisi all’esterno da apporre sui luoghi di accesso dei locali e preventivamente comunicate per iscritto al Comune di Chiusi.

3. *E' fatto obbligo ai conduttori di cani, su suolo pubblico o aperto al pubblico,compreso i luoghi indicati nel comma che precede:*
   a) di condurli al guinzaglio;
   b) di munirli di museruola, se previsto da norme statali o regionali e comunque se di grossa taglia o di indole aggressiva;
   c) di avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno compreso l'obbligo di provvedere alla ripulitura in caso di deiezioni liquide e solide dei cani. ***(sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 13.5.2014)***

4. *E' fatto comunque obbligo ai conduttori dei cani di rimuovere ogni deiezione solida* e liquida *su suolo pubblico o aperto al pubblico mediante paletta ed apposito contenitore o altro mezzo idoneo che il conduttore deve portare con sé.* ***(sostituito con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 13.5.2014)***

5. E' comunque fatto divieto assoluto,per ragioni igienico sanitarie, di consentire e lasciare deiezioni solide o liquide all'interno degli esercizi pubblici e commerciali,dei locali e uffici aperti al pubblico,delle fiere e mercati e sui monumenti,fatto salvo l'obbligo di risarcire eventuali danni.

6. In deroga a quanto disposto al comma 1 che precede è vietato condurre e far accedere cani all'interno delle aree del territorio comunale attrezzate per particolari scopi di interesse collettivo,previamente individuate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione,in cui sussistono ragioni igienico sanitarie,di decoro o di compatibilità con al presenza di animali.

7. Nelle aree indicate al comma che precede in cui è vietato condurre e far accedere i cani il divieto sarà reso noto mediante la collocazione a cura del Comune di Chiusi di apposita delimitazione e mediante la collocazione di appositi segnali di divieto e di avvisi al pubblico.

8. La Giunta Comunale è altresì delegata ad individuare, con propria deliberazione, appositi spazi o aree nei giardini,parchi pubblici o in altre aree destinate al verde,appositamente organizzati,delimitati e dotati di segnali e avvisi, destinati ai cani, in cui gli animali possono muoversi,correre e giocare senza guinzaglio,sotto la vigilanza e diretta responsabilità del conduttore o proprietario.

9. La Giunta Comunale è comunque delegata ad emanare,con propria deliberazione,la disciplina in concreto relativa all'uso di tutti gli spazi pubblici sopra indicati in modo da salvaguardare la loro pulizia,decoro e la tutela del patrimonio pubblico,demandandone l'attuazione agli Uffici competenti.

10. E' fatto obbligo ai proprietari di cani che emettono abbai, latrati, guaiti e simili in modo da arrecare particolare disturbo di allontanare i medesimi in luoghi dove non arrechino disturbo o di adottare altre misure idonee.

11. La detenzione di cani di grossa taglia, da guardia o comunque di indole aggressiva deve essere resa nota mediante cartelli ben visibili in prossimità degli accessi.

12. I cani debbono recare il tatuaggio di riconoscimento secondo le vigenti disposizioni ed essere iscritti all'anagrafe canina regionale gestita dall'Azienda USL.

13. Anche in aree rurali e fuori dell'abitato, i cani da guardia o comunque di grossa taglia o di indole aggressiva non possono essere lasciti liberi ma debbono essere assicurati in apposito recinto o ad idonea catena.

14. I cani pastore, adibiti alla vigilanza delle greggi e, per tal motivo, non legati, debbono essere tenuti sotto stretta e diretta sorveglianza da parte del proprietario così da non creare alcun pericolo all'incolumità delle persone.

CAPO VI
DECORO DEI CENTRI ABITATI

Art. 33
(Manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)

1. I proprietari degli immobili devono mantenere in buono stato di conservazione manutenzione e decoro:
   a) le porte delle case e degli negozi;
   b) gli infissi prospicienti l'esterno:
   c) gli androni e le scale:
   d) le inferriate e le recinzioni dei giardini;
   e) l'intonaco delle facciate degli immobili.

2. Qualora i proprietari degli immobili non provvedano di loro iniziativa alle opere di manutenzione di cui al comma 1, il Comune ne ingiunge l'esecuzione indicandone modalità e tempi fatta salva l'applicazione della sanzione amministrativa.

3. Fatto salvo quanto disposto in materia di cantieri, nel caso di piccoli interventi di manutenzione ordinaria è fatto obbligo di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni a terzi.
4. I proprietari di immobili sono tenuti ad apporre a loro cura e spese le targhe di numerazione civica, conformi ai modelli prescritti, e di mantenerle in buono stato di conservazione e pulizia.
5. I titolari di insegne debbono mantenere le stesse in buono stato di manutenzione e pulizia.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si devono osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
7. I proprietari degli immobili debbono mantenere a propria cura e spese le facciate, i muri e le porte prive di scritte, segni, figure, macchie, tinte, murales e simili. In caso di violazione, il Comune dispone l'immediata cancellazione a spese del proprietario medesimo o, se colto in flagrante, di colui che ha danneggiato l'immobile ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria in capo a quest'ultimo.
8. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
9. All'interno del centro abitato o comunque nell'area di resede delle abitazioni, è fatto obbligo ai proprietari o a chi spetti di mantenere gli appezzamenti di terreno, lo spazio privato intorno agli edifici e le aree di pertinenza delle strade liberi da vegetazione spontanea, immondizie, macerie o altro materiale non utilizzabile.

10. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori di terreni di mantenere liberi da erbacce e sterpaglie i fondi non coltivati e le aree di pertinenza delle strade.

Art. 34
(Collocamento di cartelli, iscrizioni, targhe e lapidi.Atti contrari al pudore)

1. Fatto salvo il rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali nonché di quanto previsto dal successivo comma 2 il collocamento di insegne, cartelli,manifesti,striscioni,locandine,stendardi e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere temporaneo,compreso il deposito a scopo pubblicitario e di vendita di materiali o veicoli,e di ogni altro impianto pubblicitario, è subordinato ad espressa autorizzazione comunale da richiedersi almeno venti giorni antecedenti la data di collocamento a cura dell'interessato all'Ufficio comunale preposto.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata al previo parere del Servizio Tecnico sotto l'aspetto del decoro e della loro compatibilità con i luoghi soggetti a tutela.

3. Qualora gli impianti di cui al comma 1, per loro consistenza e tipologia, sono oggetto di previsione della normativa edilizia o del regolamento edilizio la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Servizio Tecnico comunale che provvederà al rilascio secondo le norme del procedimento edilizio nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di beni ambientali e culturali nonché di Codice della strada.

4. Al di fuori degli appositi spazi, individuati nel regolamento comunale sulle affissioni, è vietata sulle facciate degli edifici l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualsiasi altro mezzo di pubblicità.

5. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo.

6. Fermo restando quanto stabilito dal codice penale e le eccezioni relative alle opere d'arte,d'ingegno e di scienza è vietato esporre al pubblico,distribuire o offrire al pubblico o su aree pubbliche,cartelli,stampati,scritture,fotografie,disegni e altri oggetti che possano comunque offendere la decenza,il decoro e il pudore, anche se ciò avviene nell'esercizio di una attività commerciale o di pubblico esercizio regolarmente autorizzata secondo le norme vigenti,salvo,in quest'ultimo caso, l'obbligo del titolare dell'attività di provvedere a coprire le vetrine esterne mediante le quali si realizza l'esposizione al pubblico degli oggetti che offendono la decenza,il decoro e il pudore.

Art. 35
(Oggetti sospesi o sporgenti)

1. E' fatto obbligo ai proprietari degli immobili o a chi comunque si serve degli stessi di assicurare

saldamente tegole, vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni ed altri oggetti o manufatti sospesi o sporgenti in genere.

Art. 36
(Caduta di acqua su area pubblica)

1. E' vietato:
   a) sciorinare, stendere o appendere biancheria o panni nei centri abitati direttamente su area pubblica;
   b) innaffiare i vasi da fiori con caduta dell'acqua sull'area pubblica.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire la caduta di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda, senza dispositivi di incanalamento in fognatura. direttamente sul suolo pubblico.

Art. 37
(Spolveramento di panni e tappeti)

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare è consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del mattino.
3. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 38
(Bestie macellate e trasporto carni)

1. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria, è vietato esporre fuori dalle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animale.
2. Salvo quanto è prescritto dalle leggi e dai regolamenti in materia igienico-sanitaria e veterinaria il trasporto delle carni macellate deve essere eseguito a mezzo di carri o recipienti coperti, autorizzati dal competente Ufficio veterinario ed in modo da evitare alla vista del pubblico oggetti, attrezzi o vestiti macchiati di sangue.

Art. 39
(Viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico)

1. Nei viali, giardini pubblici ed altre aree a verde pubblico o in piazze o spazi sistemati a verde o con attrezzature o istallazioni di uso comune è vietato:

a)circolare nelle aree pedonali, con veicoli in genere, compresi carretti o con cavalli od altri animali;
b)circolare con velocipedi (biciclette, tricicli) salvo nelle aree in cui ciò è espressamente consentito;
c)circolare o coricarsi nelle aiuole o calpestare le stesse;
d)danneggiare attrezzature pubbliche, salire sugli alberi, danneggiare alberi, siepi, rami, piante,

fiori, foglie, frutti;
e)effettuare giochi oltre i limiti previsti all'art. 11;
f) *"Nei luoghi a giardino o parco pubblico e nelle altre nelle aree a verde pubblico o destinate ai giochi per bambini è fatto divieto a chiunque di gettare o lasciar cadere al suolo carte, involucri, lattine, cicche di sigarette, residui, rifiuti di qualsiasi genere. Qualora ciò avvenga la raccolta del rifiuto e/o la pulizia e il ripristino deve essere immediata. In caso contrario provvederà d'ufficio il Comune con oneri a carico del trasgressore secondo quanto previsto dal successivo art.96 del presente regolamento".*
(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

1-bis *"In caso di danneggiamento delle attrezzature pubbliche di cui alla precedente lett.d) del comma 1, fermo restando l'applicazione della sanzione penale prevista in caso di reato e la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al successivo art.95, il soggetto responsabile dovrà provvedere all'immediato ripristino in forma specifica o in forma equivalente secondo quanto previsto dal successivo art.96 del presente regolamento, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno procurato".*
(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

1-ter" Fermo restando le attribuzioni di polizia giudiziaria in caso di commissione di reati, per l'accertamento delle violazioni di cui al presente art.39 commi 1 e 1-bis e l'applicazione delle relative sanzioni, quando non sia possibile procedere o non sia efficace il ricorso a modalità o sistemi di controllo alternativi, sono considerate fonti di prova le immagini registrate dal sistema di controllo della videosorveglianza su aree pubbliche".
(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

2. Fatto salvo il divieto di arrecare danni di cui al comma 1, lettera d), è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

Art. 40
(Vasche e fontane)

1. E' vietato gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida o attingere acqua in qualsiasi modo o per qualsiasi uso.

2. E' vietato utilizzarne l'acqua di vasche, fontane e fontanelle pubbliche per il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili o per lavarsi.

3. E' vietato attingere acqua da fontanelle pubbliche:
   a) con tubi ed altri sistemi di prelevamento continuativo;
   b) in quantitativi rilevanti

4. Il bagno in vasche termali, fontane pubbliche e simili è esclusivamente consentito in presenza di espresso avviso.

Art. 41
(Atti contrari alla nettezza del pubblico suolo e al decoro)

1. E' vietato sedersi o sdraiarsi sulla sede stradale o sdraiarsi sotto i portici, sulle soglie di edifici

pubblici, delle chiese.

2. E' vietato salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

3. Sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico è vietato dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.

4. E' vietato circolare scalzi nel centro abitato ovvero in esercizi commerciali, pubblici esercizi, chiese, musei, monumenti e simili ovunque si trovino.

5. E' vietato orinare o defecare lungo le strade o negli spazi pubblici,giardini o parchi all'interno del centro abitato al di fuori degli appositi servizi igienici.E' altresì proibito sputare per terra nei luoghi pubblici all'interno del centro abitato.

Art. 42
(Recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)

1. L'eventuale recinzione di terreni e fondi confinanti con il suolo pubblico deve realizzarsi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento edilizio.

2. Sono vietate le recinzioni con filo spinato o realizzate in modo da costituire pericolo per le persone.

Art. 43
(Installazione di antenne paraboliche)

1. Per antenne paraboliche si intendono gli apparati tecnologici di ricezione dei programmi radiotelevisivi o di altri servizi via satellite.
2. L'installazione di antenne paraboliche è soggetta a Attestazione di Conformità al presente Regolamento e a comunicazione, inviata venti giorni prima dell'inizio lavori, fermi gli adempimenti di legge in capo al tecnico installatore.
3. L'Attestazione di conformità al regolamento di cui al comma precedente assume la forma di D.I.A. o di autorizzazione edilizia nei casi previsti dalla normativa vigente e nelle aree soggette a vincolo.
4. Per l'installazione di antenne paraboliche in edifici o aree soggetti alle vigenti disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali è necessario acquisire, da parte dell'interessato, il parere preventivo del competente Organo titolare del vincolo, da allegare in copia alla domanda di autorizzazione.
5. Entro trenta giorni dal termine dei lavori di installazione deve essere inviata la documentazione fotografica delle opere al fine della verifica di corrispondenza con la comunicazione iniziale.

Art. 44
(Prescrizioni d'installazione di antenne paraboliche)

1. In tutti i edifici composti da più unità immobiliari, nuovi o sottoposti a manutenzione straordinaria o rifacimento del tetto, debbono essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale sia per quella satellitare.
2. Qualora l'installazione dell'antenna parabolica non sia deliberata dal condominio, essa può essere curata dai singoli condomini, con eventuale collegamento degli altri interessati ai sensi dell'art. 1121 del Codice civile, fermo il divieto di installare più antenne nel medesimo condominio.
3. E' vietato installare antenne paraboliche:
   a) su terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio che non sia il tetto;
   b) visibili dal piano della strada o sporgenti lateralmente dal tetto;
   c) sulle falde che prospettano sulla pubblica via o su aree, giardini e cortili di particolare pregio;
   d) recanti il logo del produttore o altra scritta pubblicitaria.
4. Le antenne paraboliche debbono avere le dimensioni non superiori a 100 cm.
5. Il colore delle antenne paraboliche deve essere in armonia con la copertura di riferimento o con lo spazio in cui si inserisce. I convertitori e i relativi supporti ed aste possono esser sia zincati sia di colore uguale all'antenna stessa.
6. I cavi di collegamento devono essere il più possibile nascosti o mimetizzati, seguendo gronde, cornicioni o altri elementi e del medesimo colore della parte edilizia su cui si inseriscono.
7. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'installazione di antenne può essere consentita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in parziale deroga al disposto del presente articolo, su istanza dell'interessato.

Art. 45
(Adeguamento degli impianti satellitari esistenti)

1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento:
   a) gli impianti di ricezione satellitare esistenti in edifici condominiali in numero di due o più debbono essere sostituiti da impianti condominiali centralizzati;
   b) gli impianti di ricezione satellitare, installati con modalità difformi da quanto previsto al presente capo, debbono essere posti a norma.

2. In presenza di esigenze particolari, documentate dal tecnico installatore o dal progettista d'impianti, l'Ufficio Tecnico Comunale può esonerare in tutto o in parte dagli obblighi di cui al presente articolo.

CAPO VII
QUIETE PUBBLICA

Art. 46
(Disposizioni generali)

1. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della pubblica quiete viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo per periodo di quiete si intende quello compreso:

   a) tra le ore 21.00 e le ore 07.00 del giorno successivo e dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nei mesi di maggio giugno luglio agosto e settembre (mesi estivi);

   b) tra le ore 20.00 e le ore 7.00 del giorno successivo, negli altri mesi (mesi invernali);

c) *limitatamente alle sole attività commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di pubblico intrattenimento, ferma restando la restante disciplina indicata ai punti che precedono e il rispetto della disciplina sul rumore e sui limiti delle emissioni sonore, l'orario di quiete nel periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre di ogni anno (mesi estivi) è fissato dalle ore 24,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, fatta salva la facoltà del Sindaco di deroga con propria ordinanza motivata, ai sensi del successivo comma 7 del presente articolo, per ragioni particolari di pubblico interesse*. ***(introdotto con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 13.5.2014)***

3. Nei giorni festivi il periodo di quiete notturna termina alle ore 08.00 di mattino.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 7 del presente articolo, è consentita la pubblicità fonica all'interno dei centri abitati, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 previa autorizzazione del responsabile del Servizio da richiedersi da parte dell'interessato almeno cinque giorni antecedenti.

5. La pubblicità fonica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione, è vietata all'interno nei Centri Storici, come delimitati dal Piano Regolatore vigente.

6. La pubblicità fonica è comunque vietata in prossimità di scuole,di case di riposo e luoghi di culto e in ogni caso non deve superare i limiti di esposizione al rumore fissati dalla normativa vigente.

7. Eventuali deroghe al presente articolo sono disposte con ordinanza del Sindaco.

Art. 47
(Esercizio dei mestieri, arti ed industrie)

1. E' vietato esercitare arti, mestieri, industrie e lavori o attività rumorose nonchè sparare a salve mediante cannoni per la tutela delle coltivazioni nel periodo di quiete:
   a) nei centri abitati;
   b) nelle aree rurali a distanza di meno di 500 ml da altra abitazione;

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a qualsiasi area ed a qualsiasi periodo della giornata in vicinanza di ospedali, di case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, attività ricettive.

3. Per arti, mestieri, industrie o lavori rumorosi si intendono quelli che propagano rumori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.

4. Qualora sia necessario ed urgente effettuare lavori, riparazioni ed interventi di qualsiasi tipo in orari vietati o che comunque producano rumori oltre i limiti di cui al presente articolo, l'interessato invia comunicazione preventiva all'Ufficio polizia municipale ai sensi dell'art. 2, comma 1, ovvero ai sensi dell'art. 2, comma 5 in caso di urgenza specificando i motivi e la durata dell'attività rumorosa.

5. Anche qualora siano rispettate le disposizioni di cui ai commi precedenti, il Responsabile del servizio può imporre particolari accorgimenti o maggiori limitazioni, se i rumori, per la natura, il tipo, la ripetitività ed altre caratteristiche arrecano particolare molestia.

6. Nel caso di superamento dei limiti di emissione sonora ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di inquinamento acustico, o delle norme previste nel presente regolamento, il Sindaco ordina la cessazione dell'attività, salvo l'applicazione delle sanzioni previste.

7. Le disposizioni del presente articolo relative al rumore si applicano anche alla vibrazione, allo scuotimento e ad ogni altra propagazione dannosa.

Art. 48
(Impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)

1. L'installazione in civili abitazioni o nelle loro pertinenze di impianti, macchinari ed altre attrezzature da lavoro, ove consentita dalle varie disposizioni di sicurezza(ambientale,di igiene e sanità pubblica,prevenzione incendi,sicurezza sui luoghi di lavoro etc) necessita di apposita autorizzazione fatte salve le disposizione di legge e di regolamento vigenti in materia di esposizione al rumore.

2. Alla domanda di autorizzazione è allegata:
   a) l'indicazione degli impianti, macchinari ed attrezzature da installare, con esatta indicazione, per ciascuno di essi, del tipo, della potenza singola e delle dimensioni di ingombro;
   b) l'indicazione della potenza complessiva e la descrizione generale dell'impianto;
   c) una pianta schematica in scala di 1 : 1000 comprendente una zona entro un raggio di 50 metri intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente, con l'esatta indicazione della posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché delle disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione;
   d) certificazioni delle imprese costruttrici e di installazione circa i requisiti tecnici degli impianti, macchinari ed attrezzature, con particolare riferimento all'emissione di rumori, vibrazioni ed altre propagazioni;
   e) indicazione analitica delle misure adottate per l'eliminazione o la riduzione delle propagazioni.

3. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che gli impianti, macchine ed attrezzature non arrechino danni o molestia al pubblico o a terzi a causa del rumore, comunque propagato, di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni in genere.

4. Gli impianti, le macchine e le attrezzature debbono essere montati a norma secondo le la tecnologia al momento disponibile ed in conformità alle disposizioni, anche comunitarie, in materia, adottando ogni misura e cautela necessaria.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche in occasione di ogni successiva modifica agli impianti già autorizzati.

6. L'autorizzazione è revocata:
   a) qualora sopravvengano superiori motivi di interesse pubblico;
   b) in caso di persistente inosservanza delle norme del presente regolamento e delle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità comunale;
   c) in caso di rilevante modifica non autorizzata degli impianti fatta salva l'applicazione della sanzione prevista per la violazione del presente articolo.

Art. 49

(Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere autorizzate, su parere del competente Servizio della Azienda USL, subordinatamente all'installazione di appositi impianti di depurazione o altri accorgimenti idonei ad eliminare le immissioni o a ridurle entro i livelli consentiti.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento concernenti le emissioni in atmosfera.

Art. 50

(Elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)

1. Nelle abitazioni private e nei locali pubblici, non possono esser usati elettrodomestici ed altri apparecchi che producano rumore o vibrazioni percepibili all'esterno dell'appartamento privato o del locale, o in altre abitazioni, nel periodo di quiete di cui all'art. 46, comma 2.

2. Le apparecchiature radio-televisive, gli stereo, i compact-disk ed altre apparecchiature di riproduzione sonora possono essere attivate anche nei periodi di quiete, purché a volume ridotto.

3. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori inutili.

4. L'uso privato di sirene è consentito esclusivamente negli stabilimenti industriali per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.

5. Gli allarmi sonori e gli antifurto sonori debbono essere disattivati, automaticamente o manualmente, entro 15 minuti dall'inizio dell'allarme, fatto salvo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione, per gli autoveicoli.

6. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere ulteriori limitazioni nei casi particolari.

7. Le forme di richiamo sonoro (strillonaggio, banditori e simili), abbiamo o meno contenuto

pubblicitario, sono vietate salvo apposita autorizzazione rilasciata in occasione di feste, sagre, manifestazioni particolari ed altri eventi eccezionali.

8. Sono fatte salve,se più restrittive, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti l'esposizione al rumore.

Art. 51
(Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori)

1. Nel periodo di quiete, come definito all'art. 46, comma 2, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate e simili, siano o meno in contenitori, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. In caso di trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche debbono adottarsi particolari cautele o accorgimenti che riducano quanto più possibile il rumore.

Art. 52
(Attività musicali)

1. Nel periodo di quiete, di cui all'art. 46, comma 2:

   a) fatto salvo quanto disposto in materia di spettacoli, è vietato fare prove di gruppi, complessi, cori, bande musicali e simili, salvo che avvengano in locali insonorizzati o a volumi contenuti o in locali posti in aperta campagna a distanza da abitazioni e strutture ricettive;

   b) è vietato l'uso di strumenti musicali a volume non contenuto;

   c) è vietato esercitarsi all'interno dei centri abitati con tamburi o altri strumenti sonori, salvo espressa autorizzazione concessa nei periodi antecedenti manifestazioni storiche o popolari purchè le esercitazioni vengano svolte in modo da limitare il disturbo alla quiete pubblica.

2. Fatto salvo il disposto del comma 1, è vietato suonare o cantare, a volume elevato, in prossimità di caserme, ospedali, cliniche ed altri luoghi di cura nonché, durante l'orario di attività, di scuole, chiese, uffici pubblici.

3. Agli operatori commerciali di audiovideo, radio, televisori, strumenti musicali e simili è vietato l'uso di apparecchi sonori udibili all'interno di altri edifici o abitazioni vicine o, comunque, a distanza di 50 ml dal punto in cui sono prodotti.

4. Eventuali deroghe, permanenti o temporanee, al presente articolo e per comprovati motivi debbono essere autorizzate per iscritto.

5. Sono fatte salve,se più restrittive le disposizioni di legge o di regolamento concernenti l'esposizione al rumore.

Art. 53
(Suono delle campane)

1. Il suono delle campane è proibito da un'ora dopo il tramonto del sole all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

2. E' fatto salvo l'uso delle campane in casi di particolari eventi, forza maggiore o cause fortuite.

Art.54
(Locali di pubblico spettacolo e locali in orario notturno)

1. Fatte salvo il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento sull'inquinamento acustico e sull'esposizione al rumore, le discoteche, sale da ballo, cinema, pub e ritrovi notturni in genere devono tenere volumi tali che il suono non risulti percepibile all'esterno a distanza di 50 metri.

2. In caso di attività di ritrovo o spettacolo all'aperto, comprese le sagre e le feste in genere, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo tutte le condizioni del caso.

3. Le attività di cui al comma 2 debbono cessare ogni suono o rumore alle ore 24,00, salvo specifica autorizzazione concessa in casi particolari ed eccezionali.

4. In attuazione della Deliberazione di C.C. n. 81 del 22/08/2003, per esigenze di decoro, sicurezza e quiete pubblica, sereno e ordinato svolgersi della comunità locale, vivibilità e sviluppo del territorio, qualità della vita e sicurezza stradale non è rilasciata licenza o autorizzazione, anche temporanea, per apertura, compreso il caso di trasferimento di sede, di locali di pubblico spettacolo qualora il locale stesso sia:
   a) inserito in un edificio a destinazione residenziale o in un condominio di civile abitazione o a distanza minore di 400 mt da edificio a destinazione residenziale o condominio o civile abitazione, misurata in linea d'aria da fabbricato a fabbricato;
   b) ubicato all'interno di struttura ricettiva (albergo, pensione, agriturismo, casa vacanze e simili) o di scuola, asilo, chiesa, ospedale, casa di cura, residenza per anziani, casa famiglia o a distanza minore di 400 metri da essi, misurata in linea d'aria da fabbricato a fabbricato;
   c) inserito in un complesso multifunzionale o in uno stesso immobile, in cui sono già autorizzate attività di tipo culturale o ludico, ricreativo, teatrale o cinematografico o altre attività di trattenimento e svago che possono essere frequentate da famiglie e minori di età;
   d) un locale di nuova apertura, anche se inserito in complessi o strutture integrate o polifunzionali ove ciò sia ammesso ai sensi del punto d), qualora manchino parcheggi in misura almeno pari a quanto stabilito dalle disposizioni in materia di commercio al dettaglio per esercizi commerciali della medesima dimensione oppure non vi siano raccordi viari conformi alle disposizioni in materia di esercizi commerciali. Ai fini della presente disposizione si ha riguardo alla superficie aperta al pubblico del locale o della struttura integrata con riferimento agli standard previsti per gli esercizi commerciali di

corrispondente superficie di vendita di cui alla disciplina della Regione Toscana in applicazione del D.Lgs.114/98.

e) non si presti ad essere convenientemente sorvegliato ai sensi dell'art.153 del R.D. 6 maggio 1940 n.635 ed inoltre, qualora vi si svolga somministrazione, non possieda i requisiti di sorvegliabilità fissati dal D.M. 17 dicembre 1992 n. 564.
f) non rispetti le norme di igiene e in particolare le norme sull'inquinamento acustico e i limiti di emissione sonora.

5. I divieti di cui alle lettere a) f) g) ed h) del comma 4 sono estesi a tutti i locali in cui si svolge attività notturna, ancorché non autorizzati ai sensi dell'art. 68 TULPS.

6. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, si intendono:
   a) per locale di pubblico spettacolo un locale danzante, discoteca, sala da ballo, night club, locale con spettacoli ed esibizioni dal vivo ed intrattenimenti e ogni altro insieme di fabbricati, ambienti, luoghi e relativi servizi o annessi ad essi pertinenti destinati ad un pubblico spettacolo e intrattenimento soggetti alla licenza di cui all'art. 68 e 80 del TULPS e alla regola tecnica di cui alla circolare del Ministero degli Interni n.16 del 1951 e al D.M. 19 agosto 1996;

   b) per locali in cui si svolge attività notturna i pubblici esercizi, le palestre, gli impianti sportivi ed ogni altro locale o esercizio che svolge attività in orario notturno e comunque oltre le ore 24.00.

7. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6, si applicano ai soli locali di nuova apertura, compreso il caso di trasferimento di sede; esse non si applicano alle fiere, sagre, feste e trattenimenti all'aperto, fatto salvo il rispetto delle specifiche norme in materia.

Art. 55
(Accampamenti)

1. I circhi, i luna park e simili, gli accampamenti di nomadi, la sosta di roulottes e il posizionamento di tende ed altre forme di pernottamento è ammesso esclusivamente nelle aree a ciò espressamente destinate, salvo autorizzazione per motivi eccezionali e previo parere del Servizio di Igiene e sanità Pubblica della competente Azienda USL.
2. In ogni caso è vietato l'accampamento con tende,culottes ed altre forme di pernottamento in corrispondenza o prossimità della riva del Lago di Chiusi.

CAPO VIII
SICUREZZA NEGLI ABITATI

Art. 56
(Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili)

1. Salvo quanto consentito dalle norme speciali in materia, è vietato senza autorizzazione dell'autorità competente detenere nell'abitato, in quantitativi rilevanti e comunque tali da determinare possibilità di incendio o esplosione, materiali esplodenti, infiammabili e combustibili in genere, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai depositi di legna da ardere per uso domestico.

Art. 57

(Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)

1. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile e conformi alle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza pubblica.

2. E' vietato detenere bombole di gas ed altri contenitori di materiale infiammabile o esplosivo su area pubblica o aperta al pubblico.

3. I depositi e magazzini di combustibili di capienza superiore ai 1000 mc. debbono essere ubicati fuori dal centro abitato.

Art. 58

(Detenzione di combustibili in sotterranei, solai e parti comuni di edifici)

1. Per gli impianti e le attività non soggette al certificato di prevenzione incendi valgono le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nei sotterranei di edifici è ammessa la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato o per gli usi domestici o per l'esercizio di attività che necessitano di combustibili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

3. E' vietato ammassare sopra i sotterranei contenenti combustibili materiale infiammabile di qualsiasi genere.

4. I combustibili di qualunque genere non debbono mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie.

5. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta che impediscano il getto di sostanze incendiarie.

6. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.

7. Nelle scale, nei corridoi, nei pianerottoli e nelle altre parti comuni degli edifici è vietato il deposito di materiali facilmente infiammabili ovvero ingombri ed ostacoli che impediscano l'agevole passaggio delle persone.

8. E' vietata la detenzione di materiali infiammabili nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati.

Art. 59
(Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)

1. All'interno dell'abitato è vietato, senza autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili o fuochi con esclusione dei piccoli falò domestici.

2. Il divieto di cui al comma 1 è esteso a tutto il territorio comunale nel periodo di dichiarazione di stato di grave pericolosità per lo sviluppo di incendi, stabilito dalla Regione e recepito in apposita ordinanza.

3. E' vietato gettare in luogo pubblico o aperto al pubblico, fiammiferi, mozziconi di sigaretta o altri oggetti accesi.

4. L'accensione di fuochi, falò in occasione di feste ed altre tradizioni necessita di autorizzazione comunale.

Art. 60
(Scalpellamento di vie o piazze)

1. Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

2. Le cautele di cui al comma 1 devono usarsi anche per i laboratori di tagliapietre, marmisti ed altre attività che producano schegge, se aperti verso luoghi di passaggio.

Art. 61
(Manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito.Canne fumarie)

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

2. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie, inferriate, botole di portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve in ogni caso segnalare il guasto all'Autorità comunale.

3. Le canne fumarie devono essere a perfetta tenuta e condotte al di sopra della copertura degli edifici in conformità alla vigente normativa sugli impianti termici.

4. L’uso della canna fumaria non deve arrecare molestia,pregiudizio o nocumento al vicinato.

5. I condotti di evacuazione diversi da quelli dei prodotti di combustione di cui al presente articolo

quando sono suscettibili di produrre esalazioni nocive o moleste(condotti per la ventilazione forzata dei servizi igienici,condotti per l'evacuazione dei fumi di cucina o di caminetti etc) devono avere sbocco al di sopra della copertura dell'edificio.

6. I condotti di cui al precedente comma 5 possono sboccare in diversa posizione soltanto a condizione che siano mantenuti ad una distanza da finestre o prese d'aria di locali abitabili non inferiore a quella prescritta per i condotti di evacuazione dei prodotti della combustione con scarico orizzontale a parete.

7. Le prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente allo specifico intervento di progetto.

8. E' vietato usare materie combustibili che producono esalazioni moleste o graveolenti.

9. Le canne fumarie devono essere tenute perfettamente pulite e spazzate dalla fuliggine.

Art. 62
(Lavori di edilizia)

1. Nel caso di lavori edili debbono osservarsi le seguenti prescrizioni fatta salva e applicabile la normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili:

   a) durante la notte deve tenersi acceso ed affisso alle impalcature uno o più lumi di colore rosso, come previsto dal Codice della Strada;

   b) il ponte di lavoro deve risultare cinto in modo da impedire che possa cadere materiale qualsiasi;

   c) è fatto divieto di gettare materiali di demolizione e simili, senza adottare le apposite canalizzazioni;

   d) è fatto divieto di provocare comunque emissioni di polvere.

   e) I rifiuti derivanti dall'attività di demolizione e costruzione possono essere depositati all'interno del cantiere edile solo in modo provvisorio in vista del loro smaltimento o riutilizzazione nelle forme di legge.

2. I lavori di sabbiatura degli edifici debbono essere previamente comunicati al Comando di Polizia Municipale che impartisce le opportune prescrizioni.

3. E' fatto salvo il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro e del vigente regolamento edilizio comunale.

Art. 63
(Insegne, persiane, vetrate di finestre)

1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le persiane quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.

2. Le persiane e le imposte esterne delle finestre situate a piano terreno e prospicienti la via pubblica o n altro luogo aperto al pubblico passaggio devono essere di tipo scorrevole senza apertura a battente sullo spazio occupato da eventuali pedoni.

Art. 64
(Ripari ai pozzi, cisterne e simili)

1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello chiuso ed altri sistemi di protezione che impediscano che vi cadano persone, animali, oggetti e materiali qualsiasi.

Art. 65
(Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi)

1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati con libero accesso al pubblico debbono essere, nelle ore notturne, convenientemente illuminati o, in mancanza di illuminazione, chiusi al pubblico.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 66
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, conformemente a quanto disposto dalle norme nazionali e della Regione Toscana, si intendono:

   a) per *decreto*, il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
   b) per *legge regionale*, la L.R. 17 maggio 1999, n. 28 "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114"
   c) per *regolamento regionale*, il Regolamento Regionale 26 luglio 1999, n. 4, di attuazione della L.R. 17 maggio 1999, n. 28 e successive modificazioni;
   d) per *esercizi di vicinato*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq.
   e) per *medie strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 1500 mq.
   f) per *grandi strutture di vendita*, gli esercizi commerciali al dettaglio aventi superficie superiore a 1500 mq.;
   g) per *superficie di vendita*, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili ed esclusa quella relativa a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Nella superficie di vendita è compresa ogni area coperta nella quale il pubblico ha accesso, qualora in essa vi sia personale addetto alle vendite o comunque in grado di prendere ordinativi;
   h) per *mostra o esposizione*, che è sottoposta dal presente regolamento alla sola previa comunicazione al comune, uno spazio coperto o scoperto nel quale il pubblico ha accesso esclusivamente per prendere visione di merci vendute altrove, senza possibilità di acquistare, fermare, prenotare, ordinare merci;
   i) per *apertura* di esercizio, l'attivazione di un nuovo esercizio commerciale;
   j) per *ampliamento*, l'aumento della superficie di vendita, con o senza acquisizione di locali contigui;
   k) per *trasferimento*, lo spostamento fisico dell'esercizio commerciale in una nuova ubicazione;
   l) per *concentrazione di esercizi commerciali*, la creazione di un nuovo esercizio commerciale, in luogo di due o più altri esercizi contestualmente cessati, in una ubicazione diversa da quella occupata dagli esercizi cessati;
   m) per *accorpamento di esercizi commerciali*, l'ampliamento di superficie di vendita di un esercizio commerciale nella sua sede, effettuato attraverso la contestuale cessazione degli altri esercizi;
   n) per *prodotti di artigianato*, dei quali è ammessa la libera vendita sul luogo di produzione o in locali adiacenti, i prodotti oggetto di trasformazione da parte dell'artigiano che ne faccia mutare il segmento di mercato, vale a dire la destinazione tipica;
   o) per *opere di ingegno a carattere creativo*, di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, pur riproducibili in serie, nella cui determinazione del prezzo l'apporto creativo è nettamente predominante sul costo dei materiali o sui tempi e processi di

realizzazione, quali l'abbigliamento dipinto a mano, boccali con scritte, spille in cuoio, bigiotteria fatta a mano e simili;

p) per *opere d'arte,* di cui è ammessa la libera vendita da parte del suo autore, le realizzazioni, non riproducibili in serie, che necessitano di spiccate doti artistiche non comuni ed il cui valore è normalmente svincolato dal costo dei materiali,

q) per *modelli COM1 e COM2* i modelli per le comunicazioni degli esercizi di vicinato e le domande di autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita, di cui alla deliberazione 13 aprile 1999 della Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie locali e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale– serie generale, n. 94 del 23.4.1999.

Art. 67
(Caratteristiche dei locali)

1. Il commercio al dettaglio disciplinato dal decreto è esercitato in locali aventi le seguenti caratteristiche:
   a) Essere ubicati in zone dello strumento urbanistico in cui è ammesso l'esercizio del commercio in genere o, nel caso in cui detto strumento operi distinzioni, dello specifico tipo di commercio previsto;
   b) Possedere la prescritta destinazione d'uso commerciale;
   c) Possedere la certificazione o attestazione di agibilità;
   d) Possedere i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e quant'altro prescritto dalle normative speciali in relazione ai prodotti trattati o al tipo di commercio praticato;
   e) Avere accesso diretto su pubblica via o su luogo pubblico ovvero su spazi, piazzali, cortili e simili anche privati purché permanentemente aperti al pubblico;
   f) Essere stabilmente distinti da altri locali o spazi destinati al commercio.
2. I requisiti di carattere urbanistico specifici delle attività commerciali non sono richiesti per le attività di vendita al dettaglio effettuate dall'industriale o dall'artigiano in tali loro qualità sul luogo di produzione e nei limiti previsti dalla vigente legislazione.
3. Ad ogni esercizio commerciale, oggetto di comunicazione o autorizzazione, corrisponde una sola superficie di vendita ed almeno un accesso all'esterno o su gallerie o spazi comuni comunicanti all'esterno.
4. E' ammessa la compresenza di più esercizi commerciali nel medesimo immobile, anche tra di loro comunicanti, purché le rispettive attività di vendita vengano esercitate in distinti locali e le rispettive superfici di vendita siano perciò nettamente separate e distintamente individuabili.
5. E’ ammesso l’esercizio di più attività diverse,di somministrazione o artigianali,all’interno della stessa superficie in cui viene esercitata l’attività commerciale di vendita.In tal caso la comunicazione di esercizio di vicinato o la richiesta di autorizzazione per medie o grandi strutture di vendita deve evidenziare e specificare le varie attività esercitate congiuntamente sulla stessa superficie oggetto delle attività commerciale.
6. Qualora l’esercizio delle varie attività avvenga nei medesimi locali utilizzando però superfici diverse,ancorché contigue o comunicanti, rispetto a quella destinata alla vendita commerciale, l'interessato deve produrre,unitamente alla comunicazione o alla richiesta di autorizzazione,una planimetria in scala 1 : 100 dei locali con evidenziate le superfici scelte per l'esercizio delle varie attività. In caso di ampliamento o di apertura successiva di attività diverse nei medesimi locali il titolare dell’attività commerciale ha l’obbligo di comunicare al Comune sia le superfici preesistenti

sia quelle aggiuntive producendo la planimetria sopra indicata. L'inoltro della comunicazione e della planimetria non è necessario nel caso di semplice modifica della dislocazione interna delle merci esposte per la vendita all'interno dei locali purchè non si realizzi un ampliamento o riduzione della superficie di vendita.

Art. 68
(Requisiti per l'esercizio del commercio)

1. Il commercio può essere esercitato, direttamente ed in proprio, solo da chi abbia raggiunto la maggiore età o, con l'autorizzazione del Tribunale, sia emancipato di diritto ai sensi dell'art. 360 del codice civile.
2. Ai fini della valutazione dei requisiti morali, di cui all'art. 5 del decreto, è ostativa all'esercizio del commercio anche l'eventuale condanna emessa con l'annotazione di "non menzione"
3. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale è equiparata alla riabilitazione.
4. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati all'art. 5 del d.lgs. 114/98 è ostativa all'esercizio dell'attività commerciale, salvo successiva estinzione del reato, senza necessità di riabilitazione, qualora il soggetto non commetta un delitto o una contravvenzione, rispettivamente entro cinque o due anni, della medesima specie del reato oggetto di patteggiamento. L'estinzione non si produce se il soggetto si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.
5. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio è effettuato d'ufficio dal Comune:
   a) Presso il Tribunale civile, per il requisito della dichiarazione di fallimento;
   b) Presso la Questura, per le misure di prevenzione;
   c) Presso la Prefettura, per la certificazione antimafia;
   d) Presso il Casellario giudiziale per l'assenza di condanne penali ostative o per la dichiarazione di delinquente abituale professionale o per tendenza.
6. I requisiti morali devono essere posseduti:
   a) dal titolare nelle imprese individuali;
   b) da tutti i soci nelle società in nome collettivo;
   c) dai soci accomandatari nelle società in accomandita semplice;
   d) dal presidente o legale rappresentante, nelle società a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, nelle società cooperative, consorzi, enti ed associazioni;
   e) da chi rappresenta in Italia società estere.
7. L'accertamento del requisito di specifica qualificazione professionale per il settore alimentare, previsto all'art. 5, comma 5, del decreto, è effettuato:
   a) Presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, nel caso di esercizio in proprio dell'attività;
   b) Presso la Camera di Commercio, per il requisito dell'iscrizione presso l'abolito Registro per gli Esercenti il Commercio (R.E.C.);
   c) Presso l'INPS per l'esercizio in qualità di familiari coadiutori;
   d) Sulla base di documentazione relativa all'impresa nella quale il richiedente ha prestato la propria opera, per i dipendenti qualificati;
   e) Sulla base degli attestati rilasciati da istituti di formazione professionale, per la qualifica conseguita attraverso corsi qualificanti;
   f) Sulla base dei contratti, nel caso di soci lavoratori o di associazione in partecipazione.

8. I requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare devono essere posseduti:
   a) dal titolare nelle imprese individuali;
   b) da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente;
   c) da chi rappresenta in Italia una impresa estera o da un preposto di questa.
9. Il requisito di qualificazione per il settore alimentare di cui all'art. 5, lettera b) del decreto è riconosciuto a tutti coloro cui, sulla base delle interpretazioni ministeriali sotto il vigore dell'abrogata legge n. 426/71, era riconosciuto titolo per l'iscrizione al R.E.C e, in ogni caso a coloro che, per i previsti periodi, hanno operato in proprio o come dipendenti qualificati o coadiutori, con mansioni direttamente legate alla vendita, alla produzione o all'amministrazione:
   a) presso esercizi commerciali al dettaglio o all'ingrosso del settore alimentare;
   b) presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
   c) come agente rappresentate di prodotti alimentari.

10. L'accertamento dei requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso è effettuato dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 69
(Comunicazione per esercizi di vicinato)

1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi di vicinato possono essere effettuati solo decorsi trenta giorni dall'apposita comunicazione, contenente le indicazioni di cui all’art. 7, comma 2, del decreto e redatta esclusivamente su modello COM1.
2. Il termine per l'attivazione dell'esercizio, l'ampliamento o il trasferimento decorre dalla data del timbro apposto nella comunicazione dall’ufficio protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
3. Entro trenta giorni dalla comunicazione il Responsabile del servizio:
   a) verifica il contenuto formale della comunicazione, sotto il profilo della completezza e non contraddittorietà degli elementi dichiarati con riferimento al modello COM1;
   b) dà inizio alla verifica sostanziale della veridicità del contenuto della comunicazione;
   c) per gli esercizi del settore alimentare invia copia della comunicazione al competente servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL per la vigilanza sanitaria.
4. Ove il Responsabile del servizio, nei termini di cui all'art. 7 del decreto, rilevi l'irregolarità della comunicazione diffida l’interessato dal dare corso a quanto comunicato, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22 del decreto, e lo invita, ove ciò sia possibile, a presentare le necessarie integrazioni o correzioni, dalla cui presentazione iniziano nuovamente a decorrere i termini di cui all'art. 7 del decreto.
5. In caso di esito positivo delle verifiche effettuate il Responsabile del servizio, decorsi i trenta giorni dei cui all'art. 7 del decreto, annota sui registri comunali gli estremi della comunicazione.
6. Nel caso in cui sia decorso un anno dalla comunicazione relativa ad esercizi di vicinato di cui all'art. 7 del decreto e l'interessato non abbia dato corso a quanto dichiarato, allo stesso è data comunicazione di decadenza della sua comunicazione di vicinato.

Art. 70
(Verifica della veridicità delle comunicazioni di vicinato)

1. La verifica della veridicità delle dichiarazioni e del contenuto della comunicazione, sotto il profilo sostanziale, è iniziata nei termini di cui all'art. 7 del decreto e può essere ripetuta in ogni tempo per l'accertamento della permanenza dei presupposti di attività.
2. La verifica concerne i seguenti elementi:
   a) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
   b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia);
   c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti di qualificazione professionale previsti dall'articolo 5, comma 5 del decreto;
   d) il rispetto delle valutazioni di impatto commerciale, se previste dal comune ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto;
   e) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale;
   f) il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d'uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all'articolo 4 della legge regionale.

3. La verifica degli elementi di cui alla lettera f) del comma 2 è effettuata dal Responsabile del servizio mediante richiesta di parere agli altri uffici comunali competenti che sono tenuti a dare motivata risposta nel termine di 15 giorni dalla formale richiesta di parere.

4. Qualora in seguito a verifica della veridicità della comunicazione il Responsabile del servizio ravvisi, anche sulla base dei pareri acquisiti, l'irregolarità della stessa:

   a) diffida dal dare corso a quanto comunicato, se gli elementi di irregolarità sono rilevati nei termini di cui all'art. 7 del decreto o comunque prima dell'apertura dell'esercizio;

   b) ne fa segnalazione al competente organo, ai sensi della legge n. 689/81, per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 22, comma 1 del decreto ed emana l'ordine di chiusura dell'esercizio ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, qualora l'irregolarità sia rilevata dopo l'avvenuta apertura dell'esercizio.

5. E' ferma in ogni caso l'eventuale responsabilità penale del dichiarante per false dichiarazioni ed attestazioni.

Art. 71
(Domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie strutture di vendita necessita di autorizzazione su istanza dell'interessato, contenente le indicazioni di cui all'art. 8 del decreto e redatta esclusivamente su modello COM2.

2. Alla domanda debbono essere allegati:

a) Planimetria in scala 1 : 100 del locale esistente o del progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate le superfici di vendita. In caso di ampliamento devono essere specificate sia le superfici preesistenti sia quelle aggiuntive.
b) Planimetria in scala 1 : 100 o 1 : 200 degli spazi destinati a parcheggio;
c) Relazione circa il reimpiego del personale degli esercizi concentrati o accorpati, qualora tale circostanza voglia essere fatta valere come presupposto di priorità o di autorizzazioni dovute.

3. Qualora necessiti anche la concessione o autorizzazione edilizia la stessa deve essere richiesta contestualmente alla domanda allegando la documentazione specifica richiesta dall'Ufficio tecnico fatta salva la disciplina di cui allo sportello unico delle imprese.

4. E' ammesso l'inoltro di istanze in assenza di locali o della loro disponibilità da parte del richiedente o dei requisiti degli stessi con successiva integrazione e specificazione entro i termini di attivazione della media struttura di vendita.

5. Nelle ipotesi di apertura per subingresso, riduzione della superficie di vendita e rinuncia ad un settore merceologico l'autorizzazione amministrativa è sostituita da comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90,come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24.12.93 n.537.

Art. 72
(Procedimento per le medie strutture di vendita)

1. Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data del timbro apposto nella domanda dall'ufficio protocollo del comune. Nel caso di inoltro con raccomandata il termine iniziale decorre dalla data di avviso di ricevimento.
2. L'ufficio protocollo è tenuto a trasmettere all'ufficio commercio le domande relative alle medie strutture di vendite entro ventiquattro ore dal loro inoltro.
3. Entro tre giorni utili dall'inizio del procedimento è data comunicazione del suo avvio all'interessato contenente:
   a) l'oggetto del procedimento;
   b) l'indicazione del responsabile del procedimento;
   c) l'ufficio presso il quale prendere visione di atti o al quale presentare memorie scritte;
   d) la data di avvio del procedimento e del termine entro il quale deve concludersi.

4. Qualora la domanda risulti incompleta o irregolare, con riferimento all'art. 8 del decreto ed all'apposita modulistica, ai sensi del DPR 26 aprile 1992, n. 300, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione con raccomandata A.R. al richiedente entro 10 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini previsti per la conclusione del procedimento (silenzio-assenso) sono interrotti e decorrono nuovamente, per la loro intera durata, dal momento in cui vengono fornite le integrazioni o le regolarizzazioni.

5. Nel caso di semplice richiesta di chiarimenti, elementi di giudizio o integrazione di elementi non previsti all'art. 8 del decreto, i termini per la conclusione del procedimento sono sospesi e riprendono a decorrere per la parte rimanente, dal momento in cui è fornito quanto richiesto.

6. L’istanza si intende accolta qualora non sopravvenga esplicito provvedimento di diniego entro 90 giorni dalla presentazione o, nel caso di cui al comma 4, dalla regolarizzazione o integrazione

Art. 73
(Istruttoria per le medie strutture di vendita)

1. Entro trenta giorni dall’inizio del procedimento per le medie strutture di vendita, il responsabile del procedimento dà inizio all’accertamento dei seguenti elementi:

   a) il possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 5, commi 2 e 4 del decreto;
   b) la non applicazione delle misure previste dalla Legge 31/5/1965, n. 575 (antimafia);
   c) il possesso, trattandosi di attività del settore alimentare, di almeno uno dei requisiti professionali previsti dall’articolo 5, comma 5 del decreto;
   d) il rispetto delle disposizioni comunali emanate ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento regionale;
   e) qualora lo reputi necessario, in aggiunta al procedimento obbligatorio della conferenza dei servizi di cui al successivo comma 3, l’acquisizione di un parere scritto degli uffici comunali competenti concernente il rispetto delle norme del presente regolamento, del regolamento igienico sanitario, del regolamento edilizio nonché il rispetto delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali e dei criteri e parametri urbanistici di cui all’articolo 4 della legge regionale.

2. L’accertamento di cui alle lettere a) b) c) del comma 1 è adempiuto dal Responsabile del servizio con l’invio, agli enti ed organismi competenti, della richiesta formale di informazioni e notizie. L'accertamento di cui alla lettera d) è condotto d'ufficio.
3. L’accertamento di cui alla lettera e) del comma 1, è effettuato mediante indizione, nel medesimo termine di cui al comma 1, di una conferenza di servizi cui partecipano il Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, il Comandante della Polizia Municipale, il responsabile dell'A.S.L., o loro delegati, ed altri eventuali soggetti indicati nell'atto di indizione ad opera del responsabile del procedimento. La conferenza si svolge entro 15 giorni dall’indizione.
4. Il soggetto che ha inoltrato la domanda può essere invitato dal responsabile del procedimento nel proprio ufficio o alla conferenza di cui al comma 2 per fornire chiarimenti ed informazioni.
5. Sono fatte salve diverse disposizioni in sede di istituzione e regolamentazione dello sportello unico delle imprese.

Art. 74
(Domande per medie strutture di vendita: automatismi e priorità)

1. Nel caso in cui il Comune abbia adottato i programmi di tutela delle aree vulnerabili e quelli di cui agli articoli 7 (centri storici) ed 8 (programmi di rivitalizzazione) del regolamento regionale, nelle aree interessate dai programmi stessi, fatto salvo il rispetto dei requisiti soggettivi, dei regolamenti locali e delle disposizioni ed i criteri di carattere urbanistico, l’autorizzazione all’apertura o all’ampliamento di una media struttura di vendita è sempre concessa qualora la stessa risulti da concentrazione di più esercizi autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 per generi di largo e generale consumo e vi sia totale reimpiego del personale.

2. Qualora il Comune abbia predisposto programmi di tutela di aree vulnerabili, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del regolamento regionale, tra più istanze concorrenti tendenti all'ottenimento nell'ambito di dette aree di autorizzazioni per medie strutture di vendita, è data priorità alle domande di apertura per accorpamento o concentrazione di preesistenti medie strutture di vendita purché, trattandosi di strutture del settore alimentare, vi sia integrale reimpiego del personale ovvero, trattandosi di strutture non alimentari, il richiedente abbia frequentato un corso professionale o risulti comunque in possesso di adeguata qualificazione.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del regolamento regionale, tra più domande concorrenti, vantanti il medesimo titolo di priorità ai sensi del comma 2 della presente deliberazione, è data priorità, nell'ordine, sulla base dei seguenti criteri integrativi:

   a) Maggiori quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente oggetto di recupero;
   b) Maggior numero di posti auto, ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
   c) Maggior numero di occupati;
   d) Impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
   e) Impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati;

4. All'interno di ciascuna delle caratteristiche di cui al comma 3, è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti L.R.T. n. 25/1998;

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale, per domande concorrenti, ai fini della presente disposizione, si intendono quelle per la quali la documentazione prevista, sia sotto il profilo commerciale sia sotto quello urbanistico-edilizio, risulti completa nel medesimo giorno.

Art. 75
(Termine del procedimento)

1. Terminati con esito positivo gli accertamenti per le medie strutture di vendita il Responsabile del procedimento:
   a) rilascia le richieste autorizzazioni, dandone preavviso di almeno quindici giorni, all'ufficio Urbanistica perché provveda, ove necessario, al contestuale rilascio della concessione o autorizzazione edilizia
   b) effettua le comunicazioni di sua competenza alla Questura;
   c) nel caso si tratti di esercizi del settore alimentare trasmette copia delle autorizzazioni rilasciate al competente servizio dell'Azienda USL.

2. Qualora gli accertamenti abbiano dato esito negativo il Responsabile del procedimento invia all'interessato il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, contenente:
   a) l'indicazione degli elementi e dei motivi di rigetto dell'istanza e delle relative norme di legge;
   b) l'indicazione dei mezzi di ricorso.

Art. 76
(Grandi strutture di vendita e centri commerciali)

1. Alle domande di apertura, ampliamento e trasferimento di grandi strutture di vendita superiori a 1500 di superficie si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto e all'art. 11 del regolamento regionale.
2. I centri commerciali, in relazione alla superficie di vendita, necessitano di autorizzazione per media o grande struttura di vendita, richiesta dai soggetti che lo costituiscono o dal promotore da essi delegato, nonché delle comunicazioni o autorizzazioni relative ai singoli esercizi.

Art. 77
(Autorizzazioni temporanee)

1. In occasione di feste ed altre manifestazioni straordinarie possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee per il commercio, valide solo per i giorni e gli orari specificati, sulla base di istanza inoltrata almeno trenta giorni prima e corredata da autocertificazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto e della legge n. 575/65 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Le autorizzazioni di cui al presente articolo, considerato il carattere non professionale dell'attività, sono rilasciate anche per locali non a destinazione commerciale, in presenza delle condizioni di sicurezza ed igienicità, autocertificate dal richiedente.
3. Il Comune può disciplinare, con apposito atto, il rilascio delle autorizzazioni temporanee stabilendo eventuali limitazioni e criteri di priorità.

Art. 78
(Esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 11 bis del regolamento regionale, è fatto divieto di vendita congiunta nel medesimo locale di vendita, salvo per i seguenti prodotti:

   a) macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
   b) materiale elettrico
   c) colori e vernici, carte da parati;
   d) ferramenta ed utensileria;
   e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
   f) articoli per riscaldamento;
   g) strumenti scientifici e di misura;
   h) macchine per ufficio;
   i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
   j) combustibili;
   k) materiali per l'edilizia;
   l) legnami

2. Nelle ipotesi di artigiani ed industriali cui è consentita la vendita di prodotti di propria realizzazione, rientranti in una delle categorie indicate al comma primo, la superficie destinata alla vendita al dettaglio deve risultare nettamente individuata ed essere contenuta nei limiti dell'esercizio di

vicinato.

Art. 79
(Subingresso e modifiche nella rappresentanza)

1. Il subingresso nella titolarità di un esercizio commerciale, per acquisto o gestione d'azienda, necessita di comunicazione ai sensi dell'art. 26, comma 5, del decreto effettuata sugli appositi modelli.
2. L'attività può essere iniziata dal subentrante immediatamente dopo la comunicazione, se in possesso dei prescritti requisiti ovvero, in caso contrario, dopo la loro acquisizione, ferme restando le disposizioni in materia di ordine di chiusura degli esercizi di vicinato o revoca delle autorizzazioni previste all'art. 22 del decreto.
3. Il subentrante per causa di morte ed il donatario privo dei requisiti per l'esercizio del commercio può esercitare provvisoriamente per un periodo di sei mesi dall'acquisto del titolo, nel corso del quale può cedere a terzi l'attività, anche in assenza di detti requisiti.
4. La società ente o associazione cui venga a mancare l'unico soggetto qualificato per l'esercizio dell'attività commerciale alimentare, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto, può continuare l'attività per sessanta giorni, in attesa della sua sostituzione, termine decorso il quale l'attività è sospesa qualora non sia intervenuto un nuovo soggetto qualificato.
5. Nel caso di modifica nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, il nuovo rappresentante deve darne comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al Registro delle Imprese indicando la data della variazione e le complete generalità del nuovo rappresentante.
6. Nell'ipotesi di trasformazione di una società o di un'associazione in un’altra il legale rappresentante di quest'ultima trasmette al Comune gli estremi della trasformazione, entro trenta giorni da essa per le necessarie annotazioni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 80
(Vendite straordinarie)

1. L’esercente che intende effettuare vendite straordinarie deve darne preventiva comunicazione al Comune:
   a) almeno 10 giorni prima, trattandosi di vendite promozionali, ad eccezione di quelle di prodotti alimentari o per l’igiene della persona e della casa che non richiedono comunicazione;
   b) almeno 15 giorni prima, trattandosi di vendite di liquidazione

2. La comunicazione, in carta semplice, prende data dalla registrazione a protocollo in caso di consegna a mano o dal timbro postale di invio e deve contenere i periodi, la durata, l'indicazione dei locali interessati e per le vendite di liquidazione, la prova dei presupposti come indicato all'art. 14 del regolamento regionale.

3. L'indicazione del prezzo normale, dello sconto e del prezzo ribassato deve avvenire con il medesimo carattere grafico.

4. I prodotti oggetto di vendita straordinaria debbono risultare nettamente separati da quelli eventualmente venduti in condizioni ordinarie.

5. E' vietato, anche nella pubblicità, il riferimento a vendite fallimentari, la vendita per incanto o con giochi a premi e simili o porre limitazioni di quantità acquistabili da un medesimo consumatore.

6. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono essere graficamente presentate in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi delle prescritte comunicazioni nonché la durata della vendita stessa.Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria.

7. Durante le vendite di liquidazione e fine stagione è possibile porre in vendita solo merci già presenti nell'esercizio o nei locali di sua pertinenza, con divieto di reintroduzione di merci, anche solo in conto deposito.

8. A tutela del consumatore, è vietato, durante le vendite straordinarie, tappezzare o oscurare le porte a vetri, le finestre e le vetrine degli esercizi commerciali con manifesti, cartelloni o altri espedienti che impediscano la visione dell'interno dei locali per una superficie superiore al 25% della porta, finestra o vetrina.

9. Le vendite di fine stagione sono consentire, senza necessità di previa comunicazione, dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo e dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre. In tali periodi, nei trenta giorni ad essi antecedenti e nel mese di dicembre sono vietate le vendite promozionali di prodotti non alimentari a carattere stagionale, esclusi quelli per l'igiene e la pulizia della casa.

10. Salvo diverso accordo con le rappresentanze comunali degli operatori e dei consumatori, ove esistenti, per prodotti a carattere stagionale o di moda si intendono:
    a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
    b) gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
    c) le calzature e pelletterie;
    d) gli articoli sportivi;
    e) le confezioni ed i prodotti legati a particolari festività, al termine delle stesse.

11. Ai fini della verifica del presupposto del rinnovo di locali per almeno l'ottanta per cento degli arredi, nelle vendite di liquidazione, si ha riguardo al loro valore economico medio corrente e, a tal fine, alla prevista comunicazione deve essere allegata apposita relazione sull'intervento previsto ed i relativi costi, da comprovare, ad eventuale richiesta del Comune ed al termine dei lavori, con idonea documentazione.

Art. 81
(Obbligo di vendita)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto la vendita dei prodotti è effettuata nel rispetto dell'ordine temporale delle richieste.
2. L'obbligo di vendita sussiste anche in presenza di richiesta di quantitativi minimi di merce. E'

vietato porre limitazioni alla quantità massima di merci da acquistare.

3. Le merci prenotate dal consumatore debbono essere tolte dall'esposizione al pubblico o comunque nettamente separate dalle altre, con cartello o altro espediente che indichi chiaramente che il prodotto non è disponibile.

Art. 82
(Allestimento vetrine)

1. La temporanea mancanza di indicazione del prezzo, motivata da allestimento di vetrine, è ammessa esclusivamente nel caso in cui:

a) l'allestimento della vetrina sia effettivamente in corso e ciò sia comprovato dalla presenza di personale intento a tali operazioni;

b) l'omissione dell'indicazione dei prezzi, per allestimenti di vetrine particolarmente lunghi e complessi, sia previamente comunicata al Comune ovvero da questo autorizzata, qualora debba protrarsi per oltre cinque giorni.

2. Gli artigiani e gli industriali che vendono al pubblico al dettaglio sono tenuti, a norma del presente regolamento, ad indicare nelle merci il prezzo di vendita con le medesime modalità e nei medesimi limiti previsti per gli operatori commerciali.

Art. 83
(Disposizioni di carattere merceologico)

1. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentari e non alimentari ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni specifiche che riguardano la vendita di determinati prodotti, anche in presenza di titolo autorizzatorio non aggiornato.
2. Negli esercizi di vendita di prodotti del settore alimentare possono essere venduti anche i detergenti, gli articoli per la pulizia, nonché gli articoli in carta per la casa.
3. L'operatore abilitato a porre in vendita i prodotti di uno solo dei due settori di cui all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114 ha facoltà di vendere,congiuntamente, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, anche prodotti appartenenti all'altro settore purché il valore di mercato di questi ultimi non superi un quarto del valore di mercato dell'intera confezione.
4. Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.
5. Costituisce apertura di nuovo esercizio commerciale l'inizio della vendita di prodotti compresi in un nuovo settore merceologico, tra i due indicati all'art. 5 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114, non compreso nella precedente comunicazione o autorizzazione di apertura.
6. La vendita di prodotti di erboristeria necessita anche del requisito professionale per il settore alimentare solo qualora vengano venduti prodotti alimentari.
7. Il pane in vendita deve essere custodito in appositi recipienti o in alternativa adeguatamente confezionato, con chiara indicazione della qualità,quantità e del prezzo per unità di misura.

8. Non costituisce vendita né somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di piccoli quantitativi di prodotti alimentari o di bevande, anche alcoliche, a fini promozionali o di scelta.

CAPO X
MESTIERI GIROVAGHI - CORTEI

Art. 84
(Esercizio di mestieri girovaghi o di ciarlatano)

1. E' vietato esercitare, anche solo occasionalmente, mestieri girovaghi, pur in presenza di iscrizione nell'apposito registro fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

2. E' in ogni caso vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

3. E’ in ogni caso vietato il mestiere di ciarlatano inteso come ogni attività diretta a speculare sull’altrui credulità o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio come gli indovini,gli interpreti dei sogni,i cartomanti,coloro che esercitano giochi di sortilegio,incantesimi,esorcismi,,o millantano in pubblico grande valentia nella propria arte o professione o magnificano ricette o specifici a cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose.

Art. 85
(Guide e portabagagli)

1. L'esercizio dei mestieri di guida e di addetto pubblico al trasporto di bagagli è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Le guide, se richiedono di sostare nel luogo pubblico, in prossimità di musei o edifici monumentali debbono richiedere l'autorizzazione comunale. L’autorizzazione loro rilasciata può stabilire limiti numerici per l'esercizio dell'attività in prossimità di musei, monumenti ed altri luoghi di interesse turistico.
3. Le guide e gli addetti pubblici al trasporto di bagagli, nell'esercizio delle loro mansioni, debbono costantemente esporre un tesserino di riconoscimento con fotografia, vidimato dal Comune.

Art. 86
(Lavavetri e altre attività vietate lungo le strade)

1. E' vietato esercitare l'attività di lavavetri, di commercio in forma itinerante, di volantinaggio, promozionale, mediante offerte o richieste di contribuzione,di informazione e simili lungo le strade in forma itinerante o fissa qualora ciò determini intralcio o pericolo alla circolazione ed alla sicurezza veicolare e pedonale particolarmente in prossimità o corrispondenza di intersezioni,impianti semaforici o in altri casi di incolonnamento dei veicoli.

Art. 87
(Tendoni ed altre attrezzature per pubblici spettacoli)

1. Senza l'autorizzazione di cui all'art. 68 o 69 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, non possono erigersi tendoni per circhi, stunt cars, zoo, spettacoli mobili e simili o comunque attrezzature di pubblico spettacolo. Il divieto comprende anche le aree private aperte al pubblico.

2. Sono fatte salve le disposizioni in tema di occupazione del suolo pubblico.

3. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento di idonea cauzione, determinata nell'importo dall'Ufficio tecnico comunale, a garanzia della pulizia e messa in ripristino delle aree occupate al termine del loro utilizzo.

Art. 88
(Cortei, *cerimonie*, processioni e *manifestazioni*)

1. Ai fini della sicurezza nella circolazione stradale è fatto obbligo di dare comunicazione dello svolgimento di cortei funebri, con congruo anticipo, all'Ufficio Polizia Municipale che stabilisce eventuali itinerari o impartisce altre prescrizione del caso.
2. Le processioni, o altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, *cerimonie o riunioni in luogo pubblico, fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza,* debbono essere previamente autorizzate dal Comune *al fine di garantire l'idoneo utilizzo di beni e aree pubbliche*.
3. *Gli organizzatori dovranno sottostare ed adottare eventuali disposizioni impartite dagli uffici comunali preposti.*
4. *E' vietato esporre immagini, simboli e rappresentazioni che possano essere riconducibili al regime fascista, ad altri regimi totalitari o che per i contenuti che comunicano propagandino idee volte a sostenere le discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità, di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.*
5. *Sono vietate le manifestazioni che concretizzino la lesione dei diritti e delle garanzie fissati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Costituzione della Repubblica italiana e dal complessivo quadro normativo internazionale, volti a sancire il divieto di condotte riconducibili al fascismo, a regimi totalitari o alle discriminazioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di disabilità di orientamento sessuale e identità di genere e di ogni altra discriminazione prevista dalla legge.*

(art. sostituito con deliberazione CC. n° 51 del 26/9/2018)

CAPO XI
POLIZIA RURALE

Art. 89
(Costruzioni rurali)

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni urbanistiche, igienico sanitarie e specifiche dell'edilizia rurale, nella costruzione di ville, strutture di agriturismo, case coloniche, stalle, costruzioni e fabbricati rurali in genere debbono osservarsi le seguenti prescrizioni:

   a) tutte le costruzioni debbono essere munite di gronda e gli scarichi d'acqua piovana debbono essere incanalati o comunque realizzati in modo da impedire danni alle strade pubbliche;

   b) i fienili, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e ad adeguata distanza dalle abitazioni;

   c) sono vietati depositi di spazzatura, rifiuti, detriti e simili, salvo esigenze strettamente temporanee

   d) i capanni ed gli annessi agricoli debbono essere costruiti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni regionali e dalla specifica disciplina comunale adottata con apposito regolamento.

Art. 90
(Strade vicinali)

1. Le strade vicinali debbono essere costantemente mantenute in stato di percorribilità, con mantenimento delle ripe dei fondi laterali alle strade atte ad prevenire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile,il taglio di siepi o altre ostruzioni vegetali,la manutenzione e ripulitura dei fossi laterali di dimensione adeguata alla conduzione delle acque, a cura e spese dei proprietari frontisti o utilizzatori dei fondi collaterali. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.96 del presente regolamento.

2. I proprietari e utilizzatori sono obbligati ad eseguire le necessarie opere di regimazione delle acque provenienti dai terreni laterali le strade in modo da impedire l'espansione o l'allagamento delle stesse strade vicinali,la ricopertura della sede stradale con fango e detriti ed ogni altro guasto o danno del corpo stradale e delle sue pertinenze. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.96 del presente regolamento.

3. Nel caso di violazione di quanto previsto al comma 2 resta comunque fermo l'obbligo dei proprietari o utilizzatori dei terreni laterali di provvedere a loro cura e spese nel più breve tempo possibile alla ripulitura o sgombero della strada e al ripristino della normale transitabilità della stessa. .In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.96 del presente regolamento.

4. L'irrigazione dei terreni laterali la strada deve essere regolata in modo che non derivi alcun

danno alla strada stessa.

5. Il proprietario o utilizzatore del terreno laterale è tenuto a rimuovere nel più breve tempo possibile l'ingombro della sede stradale causato dalla caduta di alberi piantati nei terreni contigui e delle ramaglie di qualsiasi specie. In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.96 del presente regolamento.

6. Ciascun proprietario frontista è tenuto a concorrere alle spese di manutenzione,riparazione e conservazione della strada vicinale secondo un apposito piano di riparto della spesa che prevede il contributo del Comune la cui entità varia entro i limiti previsti dalla legge secondo l'importanza della strada.

7. Il Comune esercita sulle strade vicinali il potere di vigilanza,controllo e polizia secondo la normativa vigente e gli altri compiti normalmente spettanti all'Ente proprietario della strada.

8. Il Comune garantisce la tutela delle strade vicinali mediante la costituzione di consorzi con gli utenti o mediante convenzioni che stabiliscono gli obblighi spettanti agli utenti e al Comune e il piano di riparto della spesa di cui al comma 2 del presente articolo i cui criteri di formazione, ai fini della determinazione del contributo obbligatorio gravante comunque su ogni singolo frontista, devono essere approvati dall'assemblea dei proprietari frontisti e in ultima istanza dal Consiglio Comunale.

9. E' vietato senza apposita autorizzazione del Comune chiudere alla circolazione,modificare o spostare il tracciato stradale,modificare la larghezza della carreggiata o eseguire qualsiasi lavoro che pregiudica la percorribilità delle strade vicinali. In tali casi fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente, il trasgressore è obbligato a sua cura e spese al ripristino dello stato originale della strada. .In difetto provvede il Comune con rivalsa di spese secondo la disciplina di cui all'art.96 del presente regolamento.

Art. 91
(Distanze dei fossi, canali ed alberi)

1. Per la distanza dal confine stradale in caso di nuova apertura di fossi,canali o nell'esecuzione di qualsiasi nuova escavazione laterale alla strada fuori dal centro abitato si devono osservare le distanze stabilite dal vigente Codice della Strada.

2. La distanza dal confine stradale per impiantare alberi o siepi laterali alle strade fuori dal centro abitato si devono osservare le distanze stabilite dal vigente Codice della Strada.

Art. 92
(Accensione di fuochi)

1 Nel bruciare erbe, stoppie e simili o nell'accendere fuochi di qualsiasi genere, debbono usarsi le massime precauzioni atte ad evitare pericoli, danni, secondo le norme di Polizia forestale.

2 All'interno del centro abitato o comunque in prossimità di edifici, è fatto divieto arrecare

disturbo o molestia a persone o danno a cose derivanti dall'accensione di fuochi.

3 Sono fatti salvi i divieti assoluti di accensione di fuochi, disposti con apposita ordinanza, nei periodi di dichiarazione da parte della Regione dello stato di grave pericolosità per lo sviluppo degli incendi.

Art.93
(Adeguamento igienico- sanitario e ambientale degli allevamenti)

1. L'esercizio dell'allevamento,l'applicazione al terreno e/o l'utilizzazione economica dei reflui di allevamento e dei liquami zootecnici non deve produrre inconvenienti ambientali né pericoli per l'igiene e la salute pubblica né sviluppo di cattivi odori.
2. La formazione degli scarichi, l'applicazione al terreno e l'utilizzazione agronomica dei reflui sono sottoposti all'osservanza delle norme tecniche poste ai fini della tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di cui all'allegato "A" intitolato "Adeguamento igienico-sanitario e ambientale degli allevamenti" facente parte integrante del presente regolamento valide sino all'entrata in vigore di una diversa e superiore normativa statale o regionale di dettaglio concernente la disciplina del regime autorizzatorio degli scarichi e reflui di allevamento.
3. Gli animali allevati e il ricovero degli stessi vanno tenuti in condizioni di accurata pulizia e igiene.La stalla deve avere una superficie proporzionata al numero e al peso degli animali allevati e deve garantire la suddivisione di zone separate per il riposo e la defecazione degli animali.E' in ogni caso fatto divieto di realizzare il ristagno delle deiezioni.
4. Il titolare dell'allevamento in aggiunta a quanto prescritto nell'allegato "A" del presente regolamento ha l'obbligo di adottare ogni misura idonea a garantire il contenimento delle emissioni inquinanti o maleodoranti.
5. L'applicazione al terreno dei reflui provenienti da allevamento è consentita in zone agricole ubicate ad una distanza non inferiore ad ottanta metri da edifici e da strade pubbliche salvo specifiche deroghe da concedersi in relazione alla ridotta consistenza numerica dell'allevamento.
6. E' fatto divieto di effettuare l'applicazione in modo da provocare un ruscellamento dei reflui sui terreni.
7. E' in ogni caso vietato procedere allo spandimento dei liquami sui suoli agricoli dove siano in atto coltivazioni orticole destinate al consumo da parte dell'uomo.
8. Le stalle per bovini ed equini debbono in ogni caso essere dotate di una concimaia per lo stoccaggio del liquame zootecnico in conformità alle vigenti leggi sanitarie.

Art.94
(Tutela del Lago di Chiusi)

1. L'uso del motore a combustione nel Lago di Chiusi è consentito limitatamente:

    a) all'attività di vigilanza e controllo per la prevenzione dell'inquinamento,per la tutela ambientale e per il rispetto delle leggi e dei regolamenti in materia di caccia e pesca;

    b) all'attività di salvataggio e soccorso durante le manifestazioni sportive di canottaggio

organizzate dal CONI e durante i relativi allenamenti;

c) in caso di svolgimento di gara di pesca previa apposita autorizzazione;

d) all'attività inerente l'esercizio dell'impianto di pescicoltura situato in Loc.Sbarchino;

e) all'attività di ricerca scientifica di particolare rilevanza inerente lo studio e la salvaguardia del Lago di Chiusi previa apposita autorizzazione del responsabile del Servizio indicante le modalità e i giorni di utilizzazione delle barche con motore a combustione.

2. L'uso del motore a combustione è limitato agli spostamenti dal punto di attracco al punto di ancoraggio.

3. E' tassativamente vietato tenere acceso il motore a combustione quando la barca è ferma.

4. E' tassativamente vietato eseguire il rifornimento del serbatoio di servizio della barca a motore sullo specchio d'acqua del Lago di Chiusi compreso il punto di attracco e in prossimità della sponda.Il rifornimento di carburante deve essere eseguito a terra.

5. Fatto salvo l'obbligo dell'autorizzazione previsto dalla normativa vigente e l'osservanza delle prescrizioni dettate nella licenza di attingimento è vietato collocare a ridosso della sponda il sistema di captazione ad uso irriguo delle acque del lago di Chiusi alimentato dal motore a combustione.

6. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 5 il sistema di captazione deve:

a) essere montato su un'apposita piattaforma antisversamento;

b)essere debitamente delimitato con una rete di altezza minima di metri 1,50;

c)essere dotato di un contatore debitamente sigillato posto immediatamente a ridosso della pompa.

7. Ai fini del comma 6 l'interessato deve previamente munirsi di apposita autorizzazione edilizia nel rispetto della normativa vigente.

8. In mancanza di apposita autorizzazione è vietato realizzare sul canneto,sulla sponda e sull'acqua qualsiasi tipo di manufatto anche precario.

CAPO XII
SANZIONI

Art. 95
(Accertamento delle violazioni e sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, per le quali non è disposta apposita sanzione a norma dei commi che seguono, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51,00 a euro 185,00.

2. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 129,00 a euro 464,00 le seguenti violazioni:

art. 4 (rottami e detriti)
art. 8 (mostre e vetrine)
art. 9 (esposizione ed attività all'esterno dei negozi e locali di lavorazione)
art. 28 (divieto di lavatura e riparazione dei veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche)
art. 31, commi 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10(disposizioni riguardanti gli animali in genere)
art.33 comma 1, 9 e 10(manutenzione degli edifici e dei terreni adiacenti)
art.34 comma 6(atti contrari al pudore)
art. 35 (oggetti sospesi o sporgenti)
art. 36, comma 2 (caduta di acqua su area pubblica)
art. 43 (installazione di antenne paraboliche)
art. 44 (prescrizioni di installazione di antenne paraboliche)
art. 45 (adeguamento degli impianti satellitari esistenti)
art. 47 (esercizio dei mestieri, arti e industrie)
art. 49 (produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti)
art. 50 (elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi, prova di veicoli)
art. 52 (attività musicali)
art. 55 (accampamenti)
art. 61 (manutenzione di tetti e di aree private di pubblico transito, canne fumarie)
art. 67 comma 3 e 4 (caratteristiche dei locali)
art. 80 (vendite straordinarie)
art. 81 (obbligo di vendita)
art. 83 (disposizioni di carattere merceologico)
art. 84 comma 1 e 2(esercizio di mestieri girovaghi)
art.88, commi 2, 3, 4 e 5 (Cortei, cerimonie, processioni e manifestazioni) E' fatta salva l'applicazione di altre sanzioni di ordine penale o amministrativo
art. 91 (distanze dei fossi, canali ed alberi)

3. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,00 a euro 500,00 le seguenti violazioni:

art. 2, comma 7 (autorizzazioni e comunicazioni previste dal regolamento)
art. 20 (obblighi di manutenzione successivi all'ultimazione dei lavori)
art.31, commi 3, 4 quando il transito interessa due o più animali, comma 10 (disposizioni riguardanti gli animali in genere)
art. 42 (recinzioni di terreni confinanti col suolo pubblico)
art. 48 (impianti, macchine ed attrezzature da lavoro in civili abitazioni)
art. 54 (discoteche, cinema e ritrovi)
art. 56 (sostanze liquide, esplosive, infiammabili e combustibili)
art. 57 (requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili)
art. 58 (detenzione di combustibili in sotterranei, solai, e parti comuni di edifici)
art. 59 (accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi)
art. 62 (lavori di edilizia, escluso il comma 1, lettera a)
art. 64 (ripari ai pozzi, cisterne e simili)
art. 78 (esercizio congiunto di vendita all'ingrosso e al dettaglio)

art. 79 comma 4,5,6 e 7(subingresso e modifiche nella rappresentanza)
art. 82 (allestimento vetrine)
art. 84 comma 3(esercizio di mestieri girovaghi)
art. 89 (costruzioni rurali)
art. 90(strade vicinali)
art. 93 (adeguamento igienico sanitario e ambientale degli allevamenti).
Art.94 (Tutela del Lago di Chiusi).

3bis. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque viola quanto disposto all'art.31 comma 1 e comma 8 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 500,00 fermo restando quanto disposto all'art.40 comma 1lett.b) della legge regionale toscana n.59 del 20 ottobre 2009.

3 ter. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa statale e regionale in materia di animali chiunque viola le altre obblighi o divieti stabiliti agli art.31 e 32 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

3-quater*"La violazione dell'art.39 comma 1 lett.d) e lett.f),fermo restando l'applicazione di sanzioni di diversa natura previste dalla legge, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da euro 258,00 a euro 500,00 . La Giunta Comunale è autorizzata, ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge 689/1981, a prevedere con apposita deliberazione, applicarsi per le suddette violazioni il pagamento della sanzione in cifra fissa pari a 500,00 € ".*

(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

3-quinquies "La violazione dell'obbligo di rimozione immediata dei rifiuti e/o pulizia a seguito di abbandono o getto dei rifiuti previsto all'art.39 comma 1 lett.f nonché la violazione dell'obbligo del ripristino previsto dal medesimo art.39 comma 1 bis a seguito di danneggiamento comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 258,00 a euro 500,00. La medesima sanzione si applica nel caso di violazione dell'obbligo di rimozione delle deiezioni solide e liquide dei cani a carico dei conduttori, di cui all'art.31 comma 4 del presente regolamento. La Giunta Comunale è autorizzata, ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge 689/1981, a prevedere con apposita deliberazione, applicarsi per le suddette violazioni il pagamento della sanzione in cifra fissa pari a 500,00 €.

(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

3-sexties"Fermo restando l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per la violazione dell'obbligo di rimozione dei rifiuti e ripulitura e di ripristino in caso di danneggiamento, il Comune provvederà d'ufficio ai suddetti incombenti con oneri a carico del trasgressore e conseguente richiesta di rimborso dei costi effettivamente anticipati, secondo la procedura di cui al successivo art.96 del presente regolamento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno comunque arrecato ai beni pubblici."

(articolo modificato con deliberazione C.C. n° 40 del 31/7/2018)

4. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative o di altro regolamento.

5. Le violazioni sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Non è ammesso pagamento nelle mani dell'accertatore.

Art. 96

(Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio)

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di legge, l'esecuzione di ufficio a spese degli interessati previa diffida all'interessato da notificarsi nelle forme di legge.

Art. 97

(Sequestro e custodia di cose)

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione procedono al sequestro amministrativo nei casi previsti dalla legge, secondo quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.

2. Le cose sequestrate sono conservate nella depositeria comunale, se esistente, o presso altro depositario per il tempo previsto per l'eventuale ricorso o, trattandosi di materiale deperibile, per il tempo massimo di conservazione. Qualora in detto termine non intervenga ricorso o lo stesso sia respinto, le cose sequestrate sono confiscate.

3. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 98

(Sospensione delle licenze)

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;

c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

Art.99

(Potere del Sindaco o del Responsabile del Servizio di emanare ordinanze o ordini attuativi o integrativi)

1. Il Sindaco o il Responsabile del Servizio,competenti nei casi indicati dalla legge o dallo Statuto comunale, possono,qualora ve ne sia la necessità, emanare ordinanze attuative o integrative delle disposizioni del presente regolamento nonché emanare ordini a persone determinate aventi la medesima finalità,compreso la potestà di prevedere sanzioni

amministrative in caso di accertata loro inadempienza.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 100
(Situazioni regolari pregresse)

1. Sono fatte salve quelle situazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento che risultano regolarmente autorizzate sulla base delle disposizioni precedentemente in vigore.

Art.100 bis
(norma transitoria per l'apertura di locali di pubblico spettacolo e notturni)

1. Le disposizioni degli art.83 bis e 83 ter si applicano ai locali di nuova apertura e pertanto non soggiacciono alle nuove disposizioni i locali esistenti e i trasferimenti di titolarità e le altre forme di rinnovo o prosecuzione delle attività esistenti.
2. Le disposizioni degli art.83 bis e 83 ter si applicano sino a diversa disciplina stabilita con norma regolamentare e/o in sede di piano strutturale e/o di adeguamento della disciplina urbanistico edilizia.

Art. 101
(Accessi stradali)

1. Ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 285/92 (Codice della strada) gli accessi ed occupazioni attualmente esistenti debbono conformarsi alle disposizioni ivi previste nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 102
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento dopo la sua approvazione sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio dell'Ente ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione prevista dallo Statuto comunale.Dalla data di esecutività il presente regolamento abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

* * *